

La collana "TRENTINOFAMIGLIA" è un'iniziativa dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili atta ad informare sui progetti attuati in Provincia di Trento e a raccogliere la documentazione prodotta nei diversi settori di attività, favorendo la conoscenza e la condivisione delle informazioni.

Fanno parte della Collana "TRENTINOFAMIGLIA":

1. Normativa

- 1.1 Legge provinciale n. 1 del 2 marzo 2011 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità" (marzo 2011)
- 1.2 Ambiti prioritari di intervento – L.P. 1/2011 (luglio 2011)

2. Programmazione \ Piani

- 2.1 Libro bianco sulle politiche familiari e per la natalità (luglio 2009)
- 2.2 Piani di intervento sulle politiche familiari (novembre 2009)
- 2.3 Rapporto di gestione anno 2009 (gennaio 2010)
- 2.4 I network per la famiglia. Accordi volontari di area o di obiettivo (marzo 2010)
- 2.5 I Territori amici della famiglia – Atti del convegno (luglio 2010)
- 2.6 Rapporto di gestione anno 2010 (gennaio 2011)
- 2.7 Rapporto di gestione anno 2011 (gennaio 2012)

3. Conciliazione famiglia e lavoro

- 3.1 Audit Famiglia & Lavoro (maggio 2009)
- 3.2 Estate giovani e famiglia (giugno 2009)
- 3.3 La certificazione familiare delle aziende trentine – Atti del convegno (gennaio 2010)
- 3.4 Prove di conciliazione. La sperimentazione trentina dell'Audit Famiglia & Lavoro (febbraio 2010)
- 3.5 Estate giovani e famiglia (aprile 2010)
- 3.6 Linee guida per l'attuazione del Family Audit (luglio 2010)
- 3.7 Estate giovani e famiglia (aprile 2011)
- 3.8 Estate giovani e famiglia (aprile 2012)
- 3.9 La sperimentazione nazionale dello standard Family Audit (giugno 2012)

4. Servizi per famiglie

- 4.1 Progetti in materia di promozione della famiglia e di integrazione con le politiche scolastiche e del lavoro (settembre 2009)
- 4.2 Accoglienza in famiglia. Monitoraggio dell'accoglienza in Trentino (febbraio 2010)
- 4.3 Alienazione genitoriale e tutela dei minori – Atti del convegno (settembre 2010)
- 4.4 Family card in Italia: un'analisi comparata (ottobre 2010)
- 4.5 Promuovere accoglienza nelle comunità (giugno 2011)
- 4.6 Vacanze al mare a misura di famiglia (marzo 2012)
- 4.7 Dossier politiche familiari (aprile 2012)

5. Gestione/organizzazione

- 5.1 Comunicazione – Informazione Anno 2009 (gennaio 2010)
- 5.2 Manuale dell'organizzazione (gennaio 2010)
- 5.3 Comunicazione – Informazione Anno 2010 (gennaio 2011)
- 5.4 Comunicazione – Informazione Anno 2011 (gennaio 2012)

6. Famiglia e nuove tecnologie

- 6.1 La famiglia e le nuove tecnologie *(settembre 2010)*
- 6.2 Nuove tecnologie e servizi per l'innovazione sociale *(giugno 2010)*
- 6.3 La famiglia e i nuovi mezzi di comunicazione – Atti del convegno *(ottobre 2010)*
- 6.4 Guida pratica all'uso di Eldy *(ottobre 2010)*
- 6.5 Educazione e nuovi media. Guida per i genitori *(ottobre 2010)*
- 6.6 Educazione e nuovi media. Guida per insegnanti *(aprile 2011)*
- 6.7 Safer Internet Day 2011 - Atti del convegno *(aprile 2011)*
- 6.8 Safer Internet Day 2012 - Atti del convegno *(aprile 2012)*
- 6.9 Piano operativo per l'educazione ai nuovi media e alla cittadinanza digitale *(giugno 2012)*

7. Distretto famiglia

- 7.1. Il Distretto famiglia in Trentino *(settembre 2010)*
- 7.2. Il Distretto famiglia in Val di Non *(maggio 2012)*
- 7.3. Il Distretto famiglia in Valle di Fiemme *(agosto 2012)*
 - 7.3.1 Le politiche familiari orientate al benessere. L'esperienza del Distretto Famiglia della Valle di Fiemme *(novembre 2011)*
 - 7.3.3 La territorializzazione delle politiche per la famiglia. Un caso di studio: il "Trentino territorio amico della famiglia" di Matteo Orlandini *(febbraio 2012)*
- 7.4 Il Distretto famiglia in Val Rendena *(luglio 2012)*
- 7.5 Il Distretto famiglia in Valle di Sole *(giugno 2012)*
- 7.6 Il Distretto famiglia nella Valsugana e Tesino *(giugno 2012)*
- 7.7 Il Distretto famiglia nell'Alto Garda *(luglio 2012)*

8. Pari opportunità tra uomini e donne

- 8.1 Legge provinciale n. 13 del 18 giugno 2012 "Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini" *(giugno 2012)*
- 8.3 Genere e salute. Atti del Convegno "Genere (uomo e donna) e Medicina", Trento 17 dicembre 2011" *(maggio 2012)*

9. Sport e Famiglia

- 9.2 Atti del convegno "Sport e Famiglia. Il potenziale educativo delle politiche sportive" *(settembre 2012)*

10. Politiche giovanili

- 10.1 Atto di indirizzo e di coordinamento delle politiche giovanili e Criteri di attuazione Piani giovani di zona e ambito *(settembre 2012)*

Provincia Autonoma di Trento

Agenzia per la famiglia, la natalità
e le politiche giovanili

Luciano Malfer

Via Gilli, 4 - 38121 Trento

Tel. 0461/ 494110 – Fax 0461/494111

agenziafamiglia@provincia.tn.it

www.trentinofamiglia.it

A cura di: Debora Nicoletto, Antonella Zanon

Copertina a cura di: Michele Farenzena www.creativeria.it

Stampa: Centro Duplicazioni della Provincia autonoma di Trento

INDICE

| | |
|--|----|
| Premessa | 5 |
| Legge provinciale sui giovani | 7 |
| Delibera di approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili | 21 |
| Atto di indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili | 27 |
| Delibera di approvazione dei criteri e modalità di attuazione dei Piani giovani di zona e d'ambito | 47 |
| Criteri e modalità di attuazione dei Piani giovani di zona e d'ambito | 53 |

L'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili propone il materiale istituzionale in vigore in tema di politiche giovanili. In particolare le delibere di approvazione, e i relativi allegati integranti, dell'Atto di indirizzo e di coordinamento delle politiche giovanili e i Criteri di attuazione dei Piani giovani di zona e di Ambito. Troviamo qui raccolti due documenti attuali che intendono promuovere il mondo giovanile attraverso le idee e le azioni concrete.

La realtà istituzionale della Provincia Autonoma di Trento racchiude nel suo Atto di indirizzo e di coordinamento molto di ciò che si muove nel settore dei giovani; l'indirizzo politico concordato tra Giunta provinciale e Consiglio provinciale. Idee e progetti che diventano azioni reali, contestualizzate e soprattutto messe in pratica. Certezze che i giovani ricercano e a cui il mondo adulto sta cercando prontamente di dare risposta.

Così vale anche per i Piani giovani di zona e di ambito, strumenti a servizio del territorio nella costruzione di progettualità verso la nuova generazione. Con i nuovi Criteri si è inteso dare maggiore linearità alle questioni inerenti i progetti lasciando ampio spazio alle nuove progettualità e alle nuove piste percorribili dai Tavoli e dai giovani stessi.

L'obiettivo degli atti qui contenuti è comune: cercare di far, sempre più, sistema per rispondere alle esigenze delle nuove generazioni offrendo nuove opportunità non dimenticando di aprire le braccia a nuove idee e nuove visioni del mondo e soprattutto all'ascolto.

Agenzia provinciale per la famiglia,
la natalità e le politiche giovanili
Luciano Malfer

LEGGE PROVINCIALE SUI GIOVANI

Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5

LEGGE PROVINCIALE SUI GIOVANI

Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (1)

Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)

(b.u. 27 febbraio 2007, n. 9)

Capo I

Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili

Art. 1

Principi generali e finalità

1. Le disposizioni del capo I di questa legge sono volte al riconoscimento del ruolo specifico dei giovani di entrambi i sessi nei processi di sviluppo sociale ed economico e promuovono iniziative formative, sociali, culturali e ricreative volte a favorire la maturazione della loro personalità e la loro integrazione attiva nella società e nelle istituzioni. La Provincia sostiene la capacità progettuale e creativa dei giovani, promuove la loro rappresentanza nella società, sia come singoli sia nelle libere forme associative, e favorisce la costituzione di nuove realtà associative giovanili o rivolte ai giovani, nonché il rafforzamento di quelle già esistenti, attraverso interventi coordinati con gli enti locali, con soggetti pubblici e privati, in particolare del volontariato, del mondo economico, delle imprese e delle organizzazioni sindacali.

2. Per conseguire le finalità previste dal comma 1, la Provincia promuove processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani e individua i comuni e le comunità previste dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), quali soggetti strategici di livello territoriale per lo sviluppo delle politiche stesse.

3. La Provincia promuove e sostiene interventi a favore dei giovani secondo le linee tracciate dall'Unione europea e favorisce prioritariamente quelli volti a migliorare la conoscenza, la formazione, la mobilità, l'inserimento professionale e l'inclusione sociale. In particolare la Provincia:

- a) favorisce la partecipazione responsabile dei giovani alla vita delle istituzioni e della società, come espressione dell'esercizio della cittadinanza e della rappresentanza;
- b) favorisce la creazione e la disponibilità per i giovani di luoghi e strumenti che li supportino nello sviluppo della personalità;
- c) promuove condizioni adeguate alla realizzazione di una comunità competitiva e solidale capace di orientare e accompagnare i giovani nelle fasi più importanti di transizione della propria vita;
- d) favorisce lo sviluppo nei giovani di un'identità territoriale e della capacità di percepire l'appartenenza al mondo globale;
- d bis) favorisce lo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e alla diffusione della cultura della legalità⁽²⁾;
- e) promuove e sostiene iniziative volte al rafforzamento dell'intersectorialità, dell'innovazione e della trasversalità delle politiche realizzate dai diversi soggetti coinvolti nella materia;
- f) promuove il sostegno delle pari opportunità tra uomo e donna;

- g) favorisce lo sviluppo di rapporti intergenerazionali;
- h) assicura l'accesso dei giovani ad un'efficace comunicazione e informazione;
- i) promuove e sostiene la funzione educativa delle famiglie e degli operatori che a vario titolo interagiscono con la realizzazione degli interventi;
- j) promuove e rafforza i valori dell'interculturalità, dell'inclusione sociale e della solidarietà.

4. I soggetti che concorrono alla realizzazione degli interventi previsti da questo capo si conformano ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, partecipazione e leale collaborazione; a tal fine la Provincia riconosce e valorizza l'autonomia progettuale e la libertà d'iniziativa e di sperimentazione dei comuni e delle comunità nonché di soggetti privati, purché senza scopo di lucro.

5. La Provincia, anche attraverso la valorizzazione delle risorse del sistema educativo provinciale, promuove la formazione e la qualificazione dei soggetti responsabili dei processi educativi, nell'ottica di assicurare le condizioni di un'effettiva inclusione sociale e di consentire ai giovani pari opportunità in ordine alla costruzione di un progetto di vita personale.

6. Gli interventi previsti da questo capo sono rivolti ai giovani di entrambi i sessi, anche stranieri, che vivono in provincia di Trento.

Art. 2

Interventi delle politiche giovanili

1. Per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 1, la Provincia promuove, coordina e sostiene i seguenti interventi:

- a) la conoscenza, l'analisi e il monitoraggio dei processi riguardanti la condizione giovanile, contestualizzandoli a livello locale;
- b) lo sviluppo delle forme più ampie di aggregazione, associazionismo e cooperazione tra i giovani;
- c) l'incentivazione della partecipazione alle attività di volontariato, di educazione alla pace e alla convivenza, di dialogo interetnico e interreligioso e di sviluppo delle pari opportunità;
- d) gli scambi socio-culturali a carattere interregionale, nazionale e internazionale;
- e) la realizzazione di attività e strutture educative, culturali e ricreative con particolare attenzione a quelle artistiche;
- f) la formazione di un sistema di informazione coordinato e attivo a supporto delle necessità del mondo giovanile;
- g) l'attuazione di interventi per facilitare e promuovere l'autonomia personale dei giovani e la transizione alla vita adulta, anche per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e di fragilità personale o sociale;
- h) l'attivazione di politiche che favoriscano l'autonomia abitativa dei giovani, l'accesso al credito e le opportunità lavorative;
- i) la realizzazione di interventi di formazione e supporto per i funzionari degli enti pubblici, gli educatori, i genitori e le loro associazioni, gli animatori e gli operatori che lavorano, su base volontaria o professionale, con i gruppi e le associazioni giovanili;
- j) la facilitazione di esperienze di associazionismo giovanile a vario indirizzo e di effettiva partecipazione alle istituzioni e alla vita della comunità;
- k) la valorizzazione delle esperienze di servizio civile, secondo quanto disciplinato dal capo II;
- l) lo sviluppo tra i giovani della cultura del lavoro e delle professioni, d'impresa e di auto imprenditorialità ⁽³⁾;
- m) la formazione lungo tutto l'arco della vita, volta alla valorizzazione delle acquisizioni formali e non formali dei giovani anche al fine dell'orientamento personale, scolastico e lavorativo;
- n) altre iniziative coerenti con le finalità previste dall'articolo 1.

Art. 3

Indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili

1. In armonia con il programma di sviluppo provinciale, la Giunta provinciale approva, sentita la consulta prevista dall'articolo 10, un atto di indirizzo per le politiche giovanili, di durata corrispondente alla legislatura e aggiornabile annualmente, che definisce:

- a) gli obiettivi generali e gli indirizzi relativi agli interventi, ai progetti articolati per fasce di età e alle azioni delle politiche giovanili da realizzarsi direttamente, da parte dei comuni, delle comunità o di altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro operanti in materia, anche al fine del coordinamento e del sostegno degli stessi;
- b) la tipologia dei progetti e le relative modalità attuative;
- c) i dati e le informazioni da acquisire ai fini della valutazione e del monitoraggio delle singole iniziative.

2. L'atto di indirizzo di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale (4).

3. In prima applicazione l'atto di indirizzo per le politiche giovanili è approvato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

4. Gli assessori provinciali competenti alla realizzazione di interventi a favore dei giovani, unitamente ad eguale numero di rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali, costituiscono il coordinamento provinciale per le politiche giovanili, al fine del raccordo intersettoriale delle politiche e dell'integrazione dei diversi strumenti.

Art. 4

Soggetti delle politiche giovanili

1. Ai fini di questo capo, sono soggetti delle politiche giovanili:

- a) la Provincia e i suoi enti strumentali;
- b) i comuni, le comunità e, fino alla costituzione delle comunità i comprensori, nonché le rispettive forme associative;
- c) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni tra giovani, tra genitori e di promozione sociale, le fondazioni, gli oratori attraverso le parrocchie, le altre associazioni private senza scopo di lucro.

Art. 5

Funzione sociale ed educativa degli oratori

1. In relazione a quanto previsto da questo capo e dalla legge 1 agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo), la Provincia riconosce, nell'ambito di un sistema integrato di interventi a favore dei giovani, la funzione educativa, formativa, sociale, nonché di aggregazione svolta attraverso le attività di oratorio o simili, che costituiscono uno degli strumenti sociali ed educativi della comunità locale per la promozione, l'accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, anche portatori di handicap, che vi accedono spontaneamente.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire, in stretto rapporto con le famiglie, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione di minori, adolescenti e giovani, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi volti a prevenire l'emarginazione sociale, il disagio e la devianza minorile,

nonché a proporre itinerari formativi di rilevanza culturale e sociale, condividendo l'istanza educativa della famiglia o supplendo alla stessa in caso di condizioni minorili disagiate.

Art. 6

Strumenti per la realizzazione delle iniziative

1. I soggetti individuati dall'articolo 4, in coerenza con l'atto di indirizzo previsto dall'articolo 3, possono, tra l'altro, operare attraverso:

- a) bandi emanati dalle comunità o in via sussidiaria dalla Provincia e dai comuni rivolti ai soggetti previsti dall'articolo 4, lettere b) e c), per la realizzazione di progetti relativi a determinati assi tematici; i bandi definiscono i contenuti e i criteri per la selezione dei progetti, le modalità di presentazione degli stessi nonché i limiti temporali e di costo per il loro sviluppo;
- b) piani giovani di zona che rappresentano una libera iniziativa delle autonomie locali di una zona omogenea per cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e produttiva, al fine dell'attivazione, anche in via sperimentale, di interventi a favore del mondo giovanile e di sensibilizzazione della comunità nei confronti delle nuove generazioni; i piani giovani di zona sono predisposti dai soggetti che compongono i tavoli di cui all'articolo 9, comma 2, secondo le modalità e i criteri individuati dall'atto di indirizzo previsto dall'articolo 3; i piani giovani di zona si raccordano con le forme collaborative attivate ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), laddove esistenti;
- c) piani d'ambito che definiscono progetti afferenti a particolari tematiche e coinvolgono giovani appartenenti a specifiche categorie della comunità trentina; i piani d'ambito sono predisposti dai soggetti che compongono i tavoli di cui all'articolo 9, comma 2;
- d) progetti strategici che sono strumenti operativi che si caratterizzano prevalentemente per l'innovatività o l'intersectorialità; i progetti strategici possono essere definiti e realizzati direttamente dalla Provincia ovvero da enti pubblici o privati senza scopo di lucro, sulla base degli indirizzi, dei criteri e delle modalità operative determinate dall'atto di indirizzo previsto dall'articolo 3.

1 bis. L'atto di indirizzo di cui all'articolo 3 è predisposto e adottato dalla Giunta provinciale entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questo comma.

1 ter. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questo comma la Giunta provinciale individua un coordinatore a supporto dell'attuazione dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 3.

2. Accanto alle iniziative previste da bandi e piani, i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), possono proporre iniziative rivolte ai giovani, agli enti locali e, per particolari azioni di valenza provinciale, alla Provincia, così come possono essere chiamati dagli stessi a realizzarle.

2 bis. Sulla base di accordi con altre regioni la Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, può finanziare progetti promossi dai soggetti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), con sede fuori dal Trentino, purché:

- a) questi soggetti realizzino interventi di politica giovanile previsti dall'articolo 2;
- b) al progetto partecipi almeno uno dei soggetti previsti dall'articolo 4, che opera a favore dei giovani trentini e che ha sede in provincia ⁽⁵⁾.

Art. 7

Servizi a favore dei giovani

1. La Provincia e gli enti locali riconoscono e sostengono le iniziative di associazioni e organizzazioni che offrono un servizio di supporto alle iniziative gestite direttamente dai giovani o da loro associazioni,

consistente in servizi tecnici, assistenza amministrativa e burocratica, sottoscrizione di contratti, assicurazioni e garanzie.

2. Con specifico regolamento provinciale o con atti degli enti locali si provvede a disciplinare le modalità di attuazione e finanziamento delle attività previste dal comma 1.

Art. 8

Interventi per la promozione di centri giovanili

1. Fino al trasferimento delle funzioni ai comuni per l'esercizio associato secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 3 del 2006, la Provincia, tramite i piani giovani di zona previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera b), o, in mancanza, previa valutazione delle necessità dei singoli territori, di concerto con gli enti locali, programma e finanzia fino al 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile la realizzazione di strutture pubbliche da destinare a centri giovanili, la cui gestione è affidata agli enti locali stessi o, tramite convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c). Tali contributi possono essere concessi prevalentemente per favorire lo sviluppo di azioni e iniziative già attivate.

2. La Giunta provinciale, sentita la consulta prevista dall'articolo 10, stabilisce le caratteristiche minime per l'utilizzo e l'accesso alle strutture di cui al comma 1.

Art. 9

Partecipazione

1. La Provincia, in collaborazione con il Consiglio delle autonomie locali, promuove forme di partecipazione e consultazione dei giovani nonché dei soggetti operanti in favore dei giovani, con lo scopo di valutare gli effetti e gli esiti delle attività svolte e di migliorare le politiche giovanili.

2. Alla promozione e valorizzazione della partecipazione dei giovani concorrono anche gli enti locali e specifici tavoli di zona e d'ambito formati da soggetti pubblici e privati rappresentativi della zona o delle tematiche afferenti ad iniziative da realizzare.

Art. 10

Consulta provinciale per le politiche giovanili

1. Alla programmazione e alla realizzazione degli interventi previsti da questa legge concorre, quale organo consultivo e propositivo, la consulta provinciale per le politiche giovanili. La consulta è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. E' presieduta dall'assessore provinciale competente in materia di politiche giovanili o da un suo delegato ed è composta da:

- a) cinque membri di associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), tre su designazione dell'assessore provinciale competente e due designati dalle minoranze del Consiglio provinciale;
- b) il presidente della consulta provinciale degli studenti o un suo delegato;
- c) il presidente del consiglio degli studenti dell'Università degli studi di Trento o un suo delegato;
- d) due rappresentanti dei tavoli relativi ai piani di zona e un rappresentante dei tavoli relativi ai piani d'ambito;
- e) due esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali.

Art. 11

Osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani

1. Presso l'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) è istituito un osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani.

2. L'osservatorio provvede in particolare a:

- a) elaborare, con cadenza biennale, un rapporto sulla condizione dell'infanzia e dei giovani;
- b) studiare, approfondire e analizzare la condizione dell'infanzia e dei giovani, al fine di favorire una lettura dinamica e fruibile dei processi riguardanti la condizione dell'infanzia e dei giovani in provincia;
- c) concorrere alla verifica del grado di realizzazione delle politiche per l'infanzia e per i giovani;
- d) realizzare e gestire servizi informativi e banche dati sulla condizione e sulle politiche per l'infanzia e per i giovani, utilizzando anche i dati acquisiti da altri soggetti che operano in materia, da mettere a disposizione degli organismi pubblici e privati e dell'associazionismo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali ⁽⁶⁾.

3. Il regolamento previsto dall'articolo 42 della legge provinciale n. 5 del 2006 definisce la composizione e il funzionamento dell'osservatorio.

Art. 12

Formazione

1. La Provincia, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, promuove la formazione e la qualificazione dei soggetti impegnati come operatori e volontari in attività rivolte al mondo giovanile.

2. La Provincia, ai fini del comma 1, si avvale dei seguenti soggetti:

- a) enti già accreditati per la formazione in ambito educativo;
- b) soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);
- c) soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare delle proposte formative che la Provincia valuta secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 13

Fondo per le politiche giovanili

1. Per la realizzazione e la promozione degli interventi previsti da questo capo è istituito il fondo per le politiche giovanili.

2. La Provincia provvede all'individuazione degli interventi, da effettuarsi in forma diretta o indiretta, alla ripartizione del fondo e all'assegnazione dei finanziamenti nel limite dello stanziamento di bilancio e secondo le modalità e i criteri previsti dalla Giunta provinciale.

Art. 14

Valutazione

1. La Giunta provinciale nomina il nucleo di valutazione composto da tre esperti di politiche giovanili di provata competenza, dei quali uno designato dalle minoranze del Consiglio provinciale, un membro dell'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani e un funzionario del dipartimento competente in materia di politiche giovanili.

2. Il nucleo ha il compito di valutare gli interventi delle politiche giovanili e di diffonderne i risultati, conformandosi ai seguenti parametri:

- a) l'efficacia degli interventi finanziati;
- b) la capacità di valorizzare il volontariato per raggiungere gli obiettivi dell'intervento;
- c) l'efficienza dei servizi erogati intesa come il rapporto fra i risultati raggiunti e le risorse impiegate;
- d) la flessibilità nell'adeguare gli interventi ai bisogni in evoluzione.

3. Il nucleo di valutazione svolge il suo compito utilizzando in via prioritaria i seguenti strumenti:

- a) l'autovalutazione di tutti gli attori delle politiche a favore dei giovani;
- b) questionari da sottoporre a campione ai beneficiari degli interventi;
- c) interviste dirette effettuate a campione rivolte ai beneficiari degli interventi.

4. Ai componenti del nucleo di valutazione spettano i compensi, i rimborsi delle spese e le altre indennità previste dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali.

Art. 15 *Regolamento*

1. La Provincia adotta norme regolamentari al fine dell'attuazione di questo capo, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Capo II *Disciplina del servizio civile provinciale*

Art. 16 *Oggetto e finalità*

1. La Provincia istituisce il servizio civile provinciale che svolge anche le funzioni attribuite alla Provincia al fine della realizzazione del servizio civile nazionale in relazione a quanto previsto dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale).

2. Il servizio civile provinciale è finalizzato a:

- a) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
- b) favorire lo sviluppo di una cittadinanza attiva nel rispetto e nella valorizzazione dei principi di uguaglianza, democraticità, tolleranza, pari opportunità e di solidarietà sociale;
- c) valorizzare le forme di cittadinanza attiva dei giovani tramite l'esperienza diretta in uno specifico settore di intervento;
- d) promuovere il senso di appartenenza alla comunità provinciale, nazionale e internazionale, sviluppando interventi di integrazione e coesione sociale;
- e) promuovere la solidarietà e la cooperazione con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona, allo sviluppo della sensibilità intergenerazionale e all'educazione alla pace tra i popoli;
- f) partecipare alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio ambientale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
- g) promuovere e sostenere la formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolta anche in enti e amministrazioni operanti all'estero;
- h) incentivare settori e azioni innovative per lo sviluppo di una cultura della pace e dello sviluppo sostenibile;
- i) collaborare con l'ufficio nazionale per il servizio civile, con altre istituzioni regionali, nazionali o internazionali che condividano i principi ai quali è ispirato il servizio civile provinciale, per armonizzarne e potenziarne gli interventi.

Art. 17

Soggetti del servizio civile provinciale

1. I soggetti del servizio civile provinciale sono:
- a) la Provincia, che provvede alle funzioni previste dall'articolo 18;
 - b) gli enti e le organizzazioni, iscritti all'albo previsto dall'articolo 20, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi previsti da questo capo attraverso la realizzazione di progetti;
 - c) i destinatari degli interventi e dei progetti individuati dall'articolo 21.

Art. 18

Funzioni della Provincia

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 64 del 2001 e dalle relative disposizioni attuative, la Provincia per la realizzazione del servizio civile provinciale:

- a) favorisce la divulgazione dei principi ispiratori e la diffusione dell'informazione sul servizio civile per promuoverne lo sviluppo, anche territoriale;
- b) promuove e sostiene interventi di formazione sul servizio civile rivolti ai giovani e agli operatori;
- c) individua i criteri e le modalità per la realizzazione dei progetti di servizio civile e provvede alla loro valutazione, all'approvazione, al monitoraggio e controllo della loro gestione ed alla verifica dei risultati;
- d) istituisce e cura l'albo provinciale del servizio civile suddiviso nella sezione nazionale e nella sezione provinciale;
- e) attua ogni intervento e iniziativa utili o necessari per il perseguimento degli obiettivi del servizio civile.

2. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Provincia può avvalersi di soggetti pubblici e privati individuati secondo quanto disposto dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).

3. La Provincia è autorizzata a stipulare con l'ufficio nazionale per il servizio civile un protocollo d'intesa ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352 (Regolamento recante norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio nazionale per il servizio civile, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230).

Art. 19

Piano provinciale del servizio civile

1. Per la realizzazione degli interventi relativi al servizio civile provinciale la Giunta provinciale approva, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, un piano di durata triennale che può essere aggiornato annualmente; il piano individua in particolare:

- a) le linee guida, gli indirizzi e gli obiettivi da promuovere e realizzare;
- b) gli interventi da realizzare e le priorità degli stessi;
- c) gli standard, i criteri e le modalità di presentazione dei progetti da parte degli enti e delle organizzazioni iscritti all'albo di cui all'articolo 20;
- d) le modalità di gestione del fondo provinciale per il servizio civile previsto dall'articolo 23;
- e) i criteri e le modalità di determinazione del numero di giovani da impegnare in progetti del servizio civile provinciale, nei limiti della disponibilità finanziaria del fondo.

Art. 20

Albo provinciale del servizio civile

1. L'albo provinciale del servizio civile contiene l'elenco dei soggetti iscritti nella sezione nazionale e quello dei soggetti iscritti nella sezione provinciale. Al fine dell'iscrizione nella sezione nazionale i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge n. 64 del 2001. Nella sezione provinciale sono automaticamente iscritti i soggetti iscritti nella sezione nazionale. Possono altresì essere iscritti nella sezione provinciale i soggetti che presentano i seguenti requisiti:

- a) esercitino l'attività senza scopo di lucro;
- b) dispongano di capacità organizzativa e di possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile provinciale;
- c) posseggano corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 16, comma 2;
- d) svolgano l'attività continuativamente da almeno due anni;
- e) abbiano sottoscritto il codice di impegno comportamentale definito dalla Giunta provinciale.

Art. 21

Destinatari degli interventi e dei progetti

1. I destinatari degli interventi e dei progetti del servizio civile provinciale sono gli operatori che concorrono alla realizzazione del servizio e i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventotto anni.

2. Con regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità per l'ammissione dei giovani al servizio civile provinciale, le modalità di accesso, la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego, i trattamenti economici e giuridici.

Art. 21 bis

Progetti di impegno nel servizio civile provinciale

1. Per fornire ai giovani opportunità di crescita sociale e personale aggiuntive rispetto a quelle realizzate nell'ambito del servizio civile nazionale, la Provincia può sostenere il coinvolgimento dei giovani in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 21 in attività di utilità sociale, attraverso il finanziamento di progetti di utilità sociale nell'ambito del servizio civile provinciale della durata non superiore a dodici mesi, presentati da soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 20, secondo quanto previsto dal piano provinciale del servizio civile ⁽⁷⁾.

Art. 22

Consulta provinciale per il servizio civile

1. La Giunta provinciale istituisce la consulta provinciale per il servizio civile, quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto della Provincia con gli enti e le organizzazioni di servizio civile iscritti all'albo previsto dall'articolo 20.

2. La consulta è composta da un minimo di cinque a un massimo di quindici membri rappresentanti degli enti e delle organizzazioni iscritti all'albo. Alle sedute della consulta partecipa al fine del coordinamento il responsabile della struttura provinciale competente in materia di servizio civile.

3. La consulta presenta alla Giunta provinciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'andamento del servizio civile in provincia di Trento e fornisce alla stessa proposte al fine della programmazione degli interventi da realizzare.

4. Le modalità di individuazione dei componenti, le funzioni, le modalità di funzionamento della consulta sono stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 24.

5. Ai componenti della consulta spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali.

Art. 23

Fondo provinciale per il servizio civile

1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti da questo capo è istituito il fondo provinciale per il servizio civile al quale concorrono:

- a) le quote delle risorse del fondo nazionale per il servizio civile;
- b) le assegnazioni annuali iscritte nel bilancio della Provincia;
- c) altri stanziamenti per il servizio civile provinciale messi a disposizione dallo Stato, da enti pubblici e fondazioni bancarie;
- d) le donazioni di soggetti pubblici e privati.

Art. 24

Regolamento

1. La Provincia adotta norme regolamentari al fine dell'attuazione di questo capo, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale ⁽⁸⁾.

Capo III

Modificazioni, abrogazioni e disposizioni transitorie e finanziarie

Art. 25

omissis ⁽⁹⁾

Art. 26

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2, dalla data di entrata in vigore di questa legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 13 (Fondo per le politiche giovanili) della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7;
- b) articolo 10 bis (Servizio civile) della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8;
- c) commi 4 e 7 dell'articolo 89 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
- d) articolo 15 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15;
- e) articolo 76 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.

2. In relazione alle abrogazioni delle disposizioni di cui al comma 1, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi e delle disposizioni di carattere generale previsti da questa legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di carattere generale previgenti, relative alle corrispondenti disposizioni contenute in questa legge.

Art. 27
Norme finanziarie

1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2007-2009, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

Tabella A
omissis⁽¹⁰⁾

NOTE

- (1) In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sui giovani", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008.
- (2) Lettera aggiunta dall'art. 15 della l.p. 12 dicembre 2011, n. 15.
- (3) Vedi anche l'art. 15 della l.p. 2 marzo 2011, n. 1.
- (4) Vedi la deliberazione della giunta provinciale 18 luglio 2011, n. 1520 (b.u. 26 luglio 2011, n. 30).
- (5) Articolo così modificato dall'art. 62 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27. Per i criteri previsti dal comma 2 bis vedi la deliberazione della giunta provinciale 13 aprile 2012, n. 710 (b.u. 15 maggio 2012, n. 20).
- (6) Vedi anche l'art. 11, comma 4 della l.p. 3 aprile 2007, n. 10.
- (7) Articolo aggiunto dall'art. 74 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23 e così sostituito dall'art. 35 della l.p. 29 ottobre 2010, n. 22. Per una disposizione transitoria relativa all'articolo qui annotato vedi l'art. 12, comma 2 del d.p.p. 24 luglio 2008, n. 28-135/Leg.
- (8) Vedi il d.p.p. 24 luglio 2008, n. 28-135/Leg.
- (9) Articolo modificativo degli articoli 71 e 72 della l.p. 7 agosto 2006, n. 5; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (10) Disposizioni finanziarie.

**DELIBERA DI APPROVAZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO E
COORDINAMENTO DELLE POLITICHE GIOVANILI**

Delibera della Giunta provinciale n. 1520 del 18 luglio 2011

Deima



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1520**

Prot. n.

*Mar / ~~FR~~
DTPD*

OGGETTO:

Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale sui giovani 14 febbraio 2007, n. 5

*Quinto rapporto per
modificare
l'aggiornamento della
concezione
pg 9 e 10
dell'allegato*

SERVIZIO
BILANCIO E RAGIONERIA
♦ - 7 LUG. 2011 ♦
PERVENUTO

Trattato nella seduta di Giunta Provinciale del **18 LUG. 2011**

XX

sotto la presidenza del

| | | |
|-----------|------------------------|---|
| | PRESIDENTE | LORENZO DELLAI |
| Presenti: | VICE PRESIDENTE | ALBERTO PACHER |
| | ASSESSORI | MARTA DALMASO |
| | | MAURO GILMOZZI |
| | | LIA GIOVANAZZI DELFRAMI |
| | | TIZIANO MELLARINI |
| | | ALESSANDRO OLIVI |
| | | FRANCO PANIZZA |
| | | UGO ROSSI |

Assiste: **LA DIRIGENTE** **PATRIZIA GENTILE**

Relatore **LORENZO DELLAI**

6

Premesso che il comma 1 bis dell'articolo 6 della legge provinciale sui giovani 14 febbraio 2007, n. 5, come introdotto dall'articolo 62 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 – legge finanziaria provinciale 2011- stabilisce che l'atto di indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili ai sensi dell'articolo 3 è predisposto e adottato dalla Giunta provinciale entro novanta giorni dall'entrata in vigore del comma 1 bis stesso;

Considerato che il suddetto art. 3 al comma 1 definisce che l'atto di indirizzo sia in armonia con il programma di sviluppo provinciale, di durata corrispondente alla legislatura e aggiornabile annualmente, e che contenga:

- a) gli obiettivi generali e gli indirizzi relativi agli interventi, ai progetti articolati per fasce di età e alle azioni delle politiche giovanili da realizzarsi direttamente, da parte dei comuni, delle comunità o di altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro operanti in materia, anche al fine del coordinamento e del sostegno degli stessi;
- b) la tipologia dei progetti e le relative modalità attuative;
- c) i dati e le informazioni da acquisire ai fini della valutazione e del monitoraggio delle singole iniziative.

Preso atto che prima della approvazione definitiva da parte della Giunta provinciale deve essere sentita, sempre a secondo il disposto della art. 3 L.P. 5/2007 la Consulta provinciale per le politiche giovanili e acquisito il parere della competente Commissione permanente del Consiglio provinciale;

Atteso che la Consulta provinciale per le politiche giovanili non è operante e quindi si prescinde dal sentire la Consulta stessa;

Vista la nota del Dipartimento Istruzione prot. n. D321/2011 – 184726/23.12 di data 25 marzo 2011, con la quale si chiedeva, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 40 di data 22 gennaio 2010, un parere preventivo alle strutture competenti in merito all'atto dell'atto di indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili;

Visto il parere espresso dal Dipartimento Affari Finanziari e Programmazione con nota prot. n. PAT/D317 -2011 - 255018 di data 28 aprile 2011;

Visto il suggerimento espresso nella sopra detta nota di sostituire le parole "progetti non prevedibili" con "progetti straordinari" e ritenuto di lasciare la denominazione "progetti non prevedibili" per non ingenerare confusione con altri tipi di progettualità e di tenere una linea di continuità con quanto già ora si sta facendo;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente commissione permanente del Consiglio provinciale trasmesso con nota del Presidente del Consiglio stesso prot. n. CPTN/0009577/P del 16 giugno 2011;

Atteso che, in merito alle indicazioni indicate nella nota suddetta, si attesta che l'Atto comprende l'obbligo di analisi di contesto e che il monitoraggio scientifico ed indipendente curato dall'Osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei

giovani (OGI), come indicato nell'Atto stesso, rappresenta uno strumento fondamentale di valutazione e di verifica in termini di efficienza ed efficacia in una prospettiva di continuo miglioramento;

Considerato di prevedere, secondo l'indicazione contenuta nel parere trasmesso dal Consiglio provinciale, un aggiornamento dell'Atto una volta attivata, come previsto dall'articolo 39 octies della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3, come introdotto dalla legge provinciale n.1 del 2 marzo 2011, l'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili;

Ritenuto di approvare dell'atto di indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale sui giovani 14 febbraio 2007, n. 5, di cui all'allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

LA GIUNTA PROVINCIALE

a voti unanimi, legalmente espressi,

delibera

1. di approvare l'atto di indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale sui giovani 14 febbraio 2007, n. 5, di cui all'allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dell'atto di cui al precedente punto 1), che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige;
3. di prevedere un aggiornamento dell'Atto una volta attivata, come previsto dall'articolo 39 octies della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3, come introdotto dalla legge provinciale n.1 del 2 marzo 2011, l'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili,
4. il presente atto non comporta impegno di spesa.

FGN


Allegato parte integrante

Atto di indirizzo delle politiche giovanili

**ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE GIOVANILI
ai sensi dell'articolo 3 della Legge Provinciale 14 febbraio 2007, n. 5**

INDICE

| | |
|---|----|
| 1. Premessa | 29 |
| 2. Obiettivi generali | 35 |
| 3. Indirizzi relativi agli interventi, ai progetti e alle azioni delle politiche giovanili – tipologia e modalità attuative | 36 |
| 4. Modalità di finanziamento delle azioni realizzate nell'ambito delle politiche giovanili | 43 |
| 5. Valutazione e monitoraggio delle iniziative | 44 |

1. PREMESSA

Appare opportuno innanzitutto richiamare brevemente le disposizioni normative che fungono da riferimento per l'atto di indirizzo in materia di politiche giovanili a cominciare dall'articolo di legge specifico:

Articolo 3 legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5

Art. 3

Indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili

1. In armonia con il programma di sviluppo provinciale, la Giunta provinciale approva, sentita la consulta prevista dall'articolo 10, un atto di indirizzo per le politiche giovanili, di durata corrispondente alla legislatura e aggiornabile annualmente, che definisce:

- a) gli obiettivi generali e gli indirizzi relativi agli interventi, ai progetti articolati per fasce di età e alle azioni delle politiche giovanili da realizzarsi direttamente, da parte dei comuni, delle comunità o di altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro operanti in materia, anche al fine del coordinamento e del sostegno degli stessi;
- b) la tipologia dei progetti e le relative modalità attuative;
- c) i dati e le informazioni da acquisire ai fini della valutazione e del monitoraggio delle singole iniziative.

2. L'atto di indirizzo di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

(omissis)

Prima di soffermarsi e circoscrivere il campo di riferimento di cui all'articolo 3 della legge provinciale 5/2007 e quindi passare alla definizione dell'Atto di indirizzo è utile inquadrare la descrizione delle attività a favore dei giovani nei documenti programmatici a livello provinciale e analizzare il quadro di coerenza con le indicazioni che provengono dal quadro europeo. Pertanto di seguito si richiama quanto contenuto o indicato nel: Programma di legislatura; nel Programma di sviluppo provinciale per la XIV legislatura; gli indirizzi europei. Tali documenti permettono di avere il quadro sulle linee strategiche generali. Le linee poi trovano realizzazione nel Documento di attuazione e nel Documento contenente le priorità e gli interventi strategici per il 2011, definiti in sede di Giunta programmatica e nelle delibere di Giunta provinciale che approvano piani e criteri. Gli interventi a favore dei giovani come è naturale rappresentano interventi trasversali a molti settori della Provincia e dunque sono presenti in vari punti della programmazione provinciale e conseguentemente nell'azione di varie strutture.

a) Le indicazioni del Programma di legislatura

(...)

Portare a sistema e consolidare l'insieme delle politiche giovanili: fondo per borse di studio e prestiti sull'onore; soggiorni all'estero; centri giovanili territoriali; progetti di zona e tavoli di lavoro per i giovani studenti, professionisti e imprenditori.

(...)

Costruire una politica attiva del lavoro di nuova concezione, orientata alla personalizzazione degli interventi per i residenti da un congruo periodo, utilizzando a pieno le competenze regionali in materia previdenziale e quelle provinciali in materia di formazione e di lavoro:

- ampliare la partecipazione al mercato del lavoro di donne, *giovani* e persone in età matura attraverso politiche miranti a ridurre le rigide separazioni tra tempo del lavoro e tempo del non lavoro.

- *istituire un'indennità di disoccupazione anche per i soggetti alla ricerca del primo impiego, destinata a giovani di età inferiore a 30 anni, senza altre fonti di entrata e proveniente da famiglia a basso reddito, condizionata alla ricerca attiva di un impiego e all'accettazione di quello eventualmente offertogli dai servizi pubblici per l'impiego.*

(...)

Offrire ai giovani occasioni per maturare capacità di difesa rispetto ai nuovi pericoli derivanti dagli stili di vita che rischiano di diffondersi (uso di droghe e di alcool; cattiva alimentazione; carenza di motorietà; deficit di consapevolezza nell'uso delle nuove tecnologie).

Potenziare tutte le opportunità che stimolino la partecipazione dei giovani alla vita civile e alla assunzione di responsabilità nei confronti della comunità, anche attraverso il Servizio Civile Volontario o la condivisione di esperienze formali o informali, di cittadinanza attiva.

Aprire una stagione straordinaria di promozione dell'associazionismo giovanile sotto ogni forma e con tutti gli attori disponibili sul territorio, in considerazione del fatto che oggi i giovani stessi sono prigionieri di una socializzazione povera, in cui ha perso peso in maniera determinante la funzione di famiglia e scuola e ha guadagnato enormemente l'influenza del gruppo dei pari, ma non quella altrettanto necessaria di un polo educativo - associativo organizzato.

Puntare sulle opportunità di crescita della personalità dei giovani attraverso esperienze di solidarietà (come ad esempio il Servizio Civile Volontario) o attraverso la conoscenza e la frequentazione dell'ambiente montano.

b) Programma di sviluppo provinciale della XIV legislatura approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 608 di data 26 marzo 2010.

Asse 1

Istruzione e formazione

(...)

L'istruzione e la formazione: azioni strategiche

(...)

| | |
|-----------------------------|---|
| La formazione professionale | Ridefinire e ampliare il ruolo della formazione professionale al fine di facilitare la transizione fra la scuola e il mondo del lavoro in particolare: (...) - Prevedendo iniziative di formazione professionale non di base per tutti coloro che arrestano la propria formazione scolastica alla maturità e alla laurea di primo livello (triennale), come momento di passaggio fra scuola e primo impiego; (...) |
|-----------------------------|---|

| | |
|---|---|
| L'internazionalizzazione del capitale umano | Favorire l'internazionalizzazione del capitale umano della collettività provinciale attraverso: (...) - il sostegno delle esperienze di studio e di formazione professionale all'estero dei giovani; (...) |
|---|---|

Asse 2

Capitale produttivo

(...)

Politiche del lavoro e utilizzo del capitale umano: azioni strategiche

(...)

| | |
|--|---|
| Politiche del lavoro e utilizzo del capitale umano | (...) - Potenziare ulteriormente gli interventi che facilitano la partecipazione femminile al mercato del lavoro, favorendo soprattutto il riequilibrio tra attività professionale e vita familiare e fra le opportunità di affermazione professionale degli uomini e delle donne. (...) - Rendere maggiormente visibili le competenze e la carriera professionale dei lavoratori trentini, al fine di sostenere, favorire e semplificare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e far risaltare il capitale professionale di ogni lavoratore. (...) - Puntare sulla creazione di posti di lavoro - sia di tipo autonomo che dipendente, in nuove imprese o in imprese già esistenti - ad elevata qualificazione e produttività attraverso: √ un sistema di stage adeguatamente remunerati rivolti a giovani laureati e diplomati che si inseriscono in imprese innovative o si impegnano a sviluppare nuove aree di attività o nuove mansioni in imprese o in organizzazioni di servizi alle imprese. (...) |
|--|---|

Asse 3

Capitale sociale

(...)

Il capitale sociale: azioni strategiche

(...)

| | |
|---------|---|
| Giovani | - Sostenere in modo mirato la transizione dei giovani alla vita adulta e alla formazione in età più precoce di autonomi nuclei familiari, anche attraverso gli interventi sull'offerta di abitazioni e stabilizzazione del reddito. - Sviluppare ulteriormente il Servizio civile provinciale, favorendo la partecipazione attiva e la formazione dei giovani in esso impegnati; |
|---------|---|

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- Sviluppare l'esperienza dei Piani giovani di zona e d'ambito creando una rete provinciale al fine di rafforzare la capacità dei giovani alla costruzione di un proprio progetto di vita.- Promuovere esperienza pilota di progetti innovativi che aiutino i giovani al cambio generazionale nel campo sociale, culturale e politico all'interno della comunità locale. |
|--|---|

c) Gli indirizzi europei

Le azioni strategiche definite risultano in piena sintonia con gli orientamenti e indirizzi dell'Unione europea, anche recenti, approvati dalla Commissione dell'Unione europea. Qui basti ricordare due documenti progettuali:

- a) l'iniziativa "Youth on the move" - Un'iniziativa per valorizzare il potenziale dei giovani ai fini di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione europea- COM (2010) 477 definitivo del 15 settembre 2010, che mira a creare le giuste basi e a valorizzare il potenziale ed il ruolo dei giovani nella crescita intelligente, sostenibile e inclusiva di "Europa 2020". Per far ciò, la Commissione dell'Unione europea ritiene sia fondamentale sviluppare, attraverso la strategia in esame, essenzialmente 3 ambiti:
 1. modernizzazione dell'istruzione e della formazione professionale e adeguamento delle stesse alle esigenze dei giovani;
 2. efficace integrazione dei giovani nel mondo del lavoro ed ampliamento delle prospettive professionali;
 3. maggiore mobilità, tanto nell'apprendimento (studiare o ricevere formazione all'estero per acquisire nuove abilità ed esperienze), quanto nel lavoro (esperienza lavorativa, di durata variabile, all'estero).

- b) l'Agenda per nuove competenze e occupazione: il contributo europeo verso la piena occupazione 23 ottobre 2010 COM (2010) 682 def. che viene ad integrare in parte quanto previsto l'iniziativa "Youth on the move". In sintesi l'Agenda prevede di:
 1. *Migliorare il funzionamento del mercato del lavoro con ulteriori riforme:*
 - contratti che permettano di entrare nel mercato del lavoro e migliorare la propria condizione;
 - indennità di disoccupazione più flessibili;
 - un'assistenza più personalizzata a chi cerca lavoro;
 - più incentivi a migliorare la propria formazione.

 2. *Fornire ai lavoratori le competenze richieste dal mercato del lavoro:*
 - messa a punto di un "panorama europeo delle competenze" per evidenziare le competenze più richieste oggi e in futuro;
 - ulteriori azioni per promuovere l'acquisizione della giusta combinazione di competenze e migliorare le prospettive di occupazione.

3. Migliorare la qualità degli impieghi e le condizioni di lavoro:

- revisione delle normative in materia di lavoro, salute e sicurezza (ad esempio per quanto riguarda l'orario di lavoro o lo spostamento in un altro paese) in modo che favoriscano al tempo stesso la crescita dell'occupazione e il miglioramento della qualità dei posti di lavoro;
- riscrittura della legislazione in modo che sia più efficace e più facile da capire e applicare sia per i lavoratori che per le imprese.

4. Creare posti di lavoro:

- miglioramento delle condizioni per creare e gestire un'impresa, ad esempio:
- diminuendo la tassazione del lavoro
- riducendo gli oneri amministrativi.

d) Il Documento di attuazione 2011-2013 del Programma di Sviluppo provinciale e il Documento contenente le priorità e gli interventi strategici per il 2011, con gli atti conseguenti.

Nel contesto sopra descritto si viene ora a definire, relativamente agli interventi a favore dei giovani, il quadro attuativo e a circoscrivere quanto previsto nell'atto di indirizzo.

Dando attuazione al Documento contenente le priorità e gli interventi strategici per il 2011, definiti all'inizio dell'anno in sede di Giunta provinciale programmatica, come punti qualificanti per l'attuazione di quanto contenuto dagli Assi del Programma di Sviluppo provinciale, si possono richiamare, in particolare, due sostanziali azioni.

Da una parte, sul fronte strategico dell'occupazione giovanile, la recente costituzione, con deliberazione della Giunta provinciale n. 184 del 11 febbraio 2011 della cabina di programmazione e regia per il lavoro dei giovani, quale strumento per la verifica degli interventi esistenti a favore dei giovani, il loro coordinamento e l'individuazione di nuovi strumenti - agevolativi anche a carattere fiscale. In particolare la cabina di regia è costituita presso l'Agenzia del lavoro che ha predisposto un programma delle azioni da proporre alla Giunta Provinciale, per il tramite della Commissione provinciale per l'impiego, per affrontare l'emergenza occupazionale dei giovani, con una visione sia a breve che a medio/lungo termine. A seguito dell'approvazione del documento, intervenuta con deliberazione della Giunta provinciale n. 1444 di data 1 luglio 2011, verranno adottati gli atti necessari per dare concreta esecuzione alle azioni individuate, siano essi di natura amministrativa, quali le modifiche al documento degli interventi di politica del lavoro, che di altra natura (legislativa). Tale cabina risulta compartecipata con le parti sociali per le istituzioni formative.

Dall'altra sul fronte della proposta legislativa la Giunta provinciale il 4 marzo 2011 ha approvato un disegno di legge sugli incentivi alle imprese che, oltre ad accorpare e semplificare la disciplina degli aiuti e dei servizi alle imprese prevista dalla legge 6 del 1999 e dalla legge 17 del 1993, introduce ulteriori forme di aiuto per l'innovazione, l'internazionalizzazione del sistema trentino, il trasferimento tecnologico, l'imprenditoria femminile e giovanile, il riequilibrio territoriale, insomma, tutti gli snodi fondamentali delle politiche provinciali di sostegno all'imprenditorialità.

Venendo al Documento di attuazione 2011-2013 del Programma di sviluppo provinciale, che assicura il raccordo tra le scelte programmatiche di legislatura e le manovre economico-finanziarie annuali, si esplica la parte riferita ai giovani nell'ambito dell'Asse 3:

1) *Sostenere in modo mirato la transizione dei giovani alla vita adulta e alla formazione in età più precoce di autonomi nuclei familiari, anche attraverso gli interventi sull'offerta di abitazioni e stabilizzazione del reddito*: il Documento di attuazione 2011-2013 del Programma di sviluppo provinciale approvato con Deliberazione della G.P. n. 2473 del 29 ottobre 2010 definisce per tale azione:

- a. la messa a punto di misure per rendere più agevole il passaggio dalla scuola al lavoro e per facilitare la ricerca del primo impiego da parte dei giovani e lo sviluppo dell'autoimprenditorialità anche attraverso le linee di intervento attivabili sul Fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani;
- b. la prosecuzione dell'attuazione del piano straordinario 2010 di edilizia abitativa agevolata, nel quale sono definite priorità a favore delle giovani coppie e nubendi;
- c. il potenziamento dell'offerta di alloggi a canone moderato.

Per il punto a) si richiamano in particolare i criteri di attuazione del Fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1188 del 22 maggio 2009 e successive modificazioni. Tale fondo vede l'attuazione da parte di vari settori della provincia ed interviene con diversi strumenti, dei quali, tra gli altri, si ricordano:

- Borse di studio volte a favorire l'internazionalizzazione, corsi full immersion di lingua straniera della durata di due o quattro settimane;
- Percorsi di istruzione e formativi all'estero e stage formativi fuori provincia, tra i quali:
 - a) Frequenza del quarto anno intero e metà anno di istruzione superiore all'estero
 - b) Frequenza di percorsi presso istituti superiori età minima 16 anni di durata bimestrali o trimestrali all'estero
 - c) Frequenza di uno stage lavorativo all'estero abbinato ad un corso full immersion di lingua straniera.
- Residenzialità dottorandi con l'obiettivo di sostenere gli studenti residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni che frequentano corsi di dottorato "fuori sede";
- Inserimento di giovani laureandi, laureati, dottorandi e dottori di ricerca, nelle aziende trentine e non attraverso l'attivazione di progetti di specializzazione e di ricerca;
- Sostegno ai percorsi per le libere professioni;
- Favorire percorsi di eccellenza nell'alta formazione con l'obiettivo di incentivare la partecipazione a corsi di alta formazione, mettendo a disposizione le risorse necessarie alla loro frequenza di corsi universitari;
- Favorire percorsi di eccellenza nell'alta formazione, anche all'estero con l'obiettivo di sostenere la formazione di eccellenza all'estero, mettendo a disposizione le risorse necessarie per la frequenza di corsi di alto livello internazionale;
- Favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di alte professionalità: l'intervento si pone l'obiettivo di incentivare percorsi formativi diversi da quelli universitari e comunque da quelli finalizzati all'acquisizione di titoli di studio, tesi ad assicurare competenze professionali ad elevato valore di specializzazione tecnica, integrative e complementari rispetto alle competenze generali acquisite in precedenti percorsi formativi inerenti il profilo professionale rivestito.

2) *Sviluppare ulteriormente il Servizio civile provinciale, favorendo la partecipazione attiva e la formazione dei giovani in esso impegnati*: il Documento di attuazione 2011-2013 del Programma di sviluppo provinciale approvato con Deliberazione della G.P. n. 2473 del 29 ottobre 2010 definisce per tale azione di garantire l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato, in materia di Servizio Civile nazionale e sviluppare ulteriormente il Servizio civile provinciale. In particolare, si prevede:

- *l'avvio del Servizio civile provinciale, con l'attivazione di progetti di durata annuale;*
- *la prosecuzione delle attività di informazione, promozione sensibilizzazione e formazione per promuovere la partecipazione responsabile e la cittadinanza attiva dei giovani.*

A tale intervento strategico si è dato corso attraverso l'approvazione del Piano provinciale del Servizio civile 2011-2013, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 294 del 25 febbraio 2011.

Tracciato dunque il quadro generale ed alcuni interventi strategici, il presente atto di indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili viene a concentrarsi sui seguenti aspetti evidenziati nel Programma di sviluppo provinciale e in armonia con lo stesso:

- Sviluppare l'esperienza dei Piani giovani di zona e d'ambito creando una rete provinciale al fine di rafforzare la capacità dei giovani alla costruzione di un proprio progetto di vita.
- Promuovere esperienza pilota di progetti innovativi che aiutino i giovani al cambio generazionale nel campo sociale, culturale e politico all'interno della comunità locale.

Al fine di sviluppare tali ultimi aspetti, l'atto di seguito declina i contenuti richiesti dalla normativa provinciale come richiamati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 articolo 3 della L.P. 14 febbraio 2007, n. 5

2. OBIETTIVI GENERALI

L'ispirarsi dell'intervento della Provincia Autonoma di Trento in materia di politiche giovanili parte dal presupposto che i giovani sono delle risorse fondamentali per lo sviluppo sociale ed economico futuro di una comunità.

Si rendono necessari, di conseguenza, dei servizi che aiutino i giovani ad uscire, prima di tutto, dai vincoli strutturali nei quali si trovano, garantendo loro anche adeguati sostegni psicologici, di orientamento, di formazione extrascolastica e, laddove il caso, di servizio sociale. Tutti gli interventi sopra descritti devono rivolgersi contemporaneamente ai giovani e agli adulti, in quanto entrambe le parti sono coinvolte nel processo di cambiamento sociale e culturale. Si tratta, quindi, di realizzare delle azioni congiunte.

Rendere i giovani dei meri fruitori di azioni pensate e realizzate dagli adulti sarebbe inattuale e soprattutto non terrebbe conto del fatto che i giovani sono soggetti portatori di diritti e, in quanto tali, devono rendersi partecipi e protagonisti delle iniziative loro mirate. D'altro canto, promuovere azioni rivolte esclusivamente alle giovani generazioni, senza considerare il mondo degli adulti e della comunità in generale, sarebbe altrettanto improduttivo, dal momento che non abbraccerebbe il fenomeno nella sua globalità, ma solo un aspetto parziale dello stesso.

Da ciò ne deriva che l'obiettivo principale delle politiche giovanili è quello di far dialogare il mondo adulto con il mondo giovanile, nella prospettiva di raggiungere questi ulteriori traguardi:

1. restituire protagonismo ai giovani attraverso la promozione di cittadinanza attiva e rappresentanza, quale spazio non simulato dove sperimentare realmente la capacità dei giovani di costruire una società migliore. In questo contesto si inseriscono quelle esperienze tese a promuovere:
 - a. l'associazionismo giovanile nel settore dei servizi sociali, sportivi e culturali;
 - b. il volontariato civile, nazionale ed internazionale;
 - c. una vera e propria partecipazione politica;

2. creare e, laddove già esistano, moltiplicare le occasioni per costruire nuovi orizzonti di senso;
3. attivare le risorse presenti sul territorio affinché la comunità possa esprimere pienamente la sua competenza nell'accompagnamento dei giovani, in particolar modo nei "momenti critici" dell'esistenza (adolescenza, orientamento, passaggio scuola-lavoro, raggiungimento dell'indipendenza economica, formazione di una nuova famiglia...), fornendo dunque un sostegno psicologico fondamentale. Si evidenzia, a questo proposito, l'importanza di prevenire comportamenti a rischio dei giovani ed eventuali propensioni verso varie forme di devianza;
4. cogliere e accogliere le reali domande che il mondo giovanile esprime sotto forma di aspettative consapevoli e non ancora consapevoli, di desideri individuali e collettivi;
5. individuare gli orientamenti e le proposte atti a migliorare la qualità della vita dei giovani e degli adulti nell'ambiente nel quale sono inseriti;
6. delineare gli elementi essenziali, sul piano culturale, metodologico, organizzativo, utili a ricavare un modello di lavoro che consenta non solo di mantenere e di dare continuità al dialogo intergenerazionale, ma anche di rendere "trasferibili" in altri contesti e settori di impegno gli apprendimenti maturati;
7. offrire opportunità di scambio culturale con giovani di diverse nazioni, al fine di promuovere politiche di pace ed interculturalità;
8. favorire l'accesso ad esperienze significative e formative nell'ambito della famiglia, degli amici, del gruppo di pari che permettano di acquisire nuove competenze in ambito non formale.

Le iniziative promosse in materia di politiche giovanili mirano pertanto, attraverso una prima fase di sostegno e di inclusione sociale, a preparare i giovani al futuro. Si forniscono loro gli strumenti, le conoscenze e le capacità per potersi rendere protagonisti della propria vita e della vita della propria comunità.

3. INDIRIZZI RELATIVI AGLI INTERVENTI, AI PROGETTI E ALLE AZIONI DELLE POLITICHE GIOVANILI - TIPOLOGIA DI PROGETTI E MODALITA' ATTUATIVE

Le politiche giovanili della Provincia Autonoma di Trento hanno adottato, sin dalla loro nascita, una duplice ottica: da una parte hanno cercato di potenziare le azioni sul territorio trentino, valorizzando la dimensione locale; dall'altra, si sono aperte a nuove prospettive ed orizzonti, al di fuori dei propri confini geografici, per cogliere altrove nuovi spunti di riflessione e nuove ipotesi di lavoro

Fondamentale per il perseguimento di questo duplice obiettivo è stata ed è tuttora, tanto a livello locale, quanto a livello sovraprovinciale - sovranazionale, la creazione di una rete di collaborazione tra i soggetti che operano nell'ambito delle politiche giovanili.

In entrambi i casi l'azione si è sempre mossa in un'ottica di progettualità diffusa sul territorio, in una lettura innovativa rispetto ad altre realtà. Il sistema si muove realizzando progetti specifici che fanno riferimento principalmente al territorio coinvolto senza un riferimento fisico specifico, come possono essere ad esempio i

centri giovanili. Ciò permette di avere il massimo vantaggio di coinvolgimento, non “preferendo” un territorio all'altro, e nello stesso tempo di tenere sotto controllo i costi fissi, che rappresentano sulla progettualità un importo certamente limitato; nel caso di realizzazione di punti di riferimento - tipo i centri di aggregazione -, invece, i costi di gestione vengono ad assumere una rilevanza notevole e lasciano certamente meno spazio alla progettualità. Per i centri giovanili comunque si farà riferimento in un paragrafo apposito del presente atto di indirizzo.

Nel concreto, la bi-dimensionalità locale/globale delle politiche giovanili della Provincia Autonoma di Trento si realizza attraverso diversi filoni di intervento, che possono essere schematizzati nei seguenti punti:

A) PROMOZIONE DELLA DIMENSIONE LOCALE

PIANI GIOVANI DI ZONA E PIANI D'AMBITO - PROGETTI NON PREVEDIBILI - PROGETTI DI RETE

Attraverso questa iniziativa, che investe l'intero territorio trentino, la Provincia intende realizzare una vera e propria promozione e valorizzazione della propria realtà locale. E' in tale realtà, infatti, che nasce, vive e si struttura la coesione sociale e di comunità che, come evidenziato negli obiettivi descritti nei paragrafi precedenti, costituisce la base fondamentale per la costruzione del protagonismo giovanile.

B) PROMOZIONE DELLA DIMENSIONE PROVINCIALE E SOVRA PROVINCIALE “GLOBALE”

PROGETTUALITÀ PROMOSSE DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA A LIVELLO PROVINCIALE, SOVRA PROVINCIALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE

In quest'area rientrano quelle iniziative volte a valorizzare e stimolare il territorio trentino, al fine di dare nuovo impulso e linfa vitale al sistema delle politiche giovanili. Le iniziative promosse direttamente dalla Provincia assumono spesso il ruolo di progetti-pilota per le progettualità locali. La Provincia si occupa anche della promozione di interventi di più ampio respiro, che coinvolgono altri soggetti al di fuori del territorio trentino, in una dimensione regionale, nazionale ed internazionale. Nascono così il confronto, lo scambio, la collaborazione e la progettazione con altri enti istituzionali, che permettono di aprire gli ambiti di intervento e le prospettive stesse a nuovi orizzonti.

Passando ad analizzare nel dettaglio gli interventi di cui sopra:

A) PROMOZIONE DELLA DIMENSIONE LOCALE

A.1 PIANI GIOVANI DI ZONA

I Piani giovani di zona rappresentano una libera iniziativa delle autonomie locali di un territorio contiguo, omogeneo per cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e produttiva, le cui dimensioni sono comprese orientativamente fra le 3.000 e le 50.000 unità, interessate ad attivare azioni a favore del mondo giovanile. La fascia di età a cui sono diretti questi progetti va dagli 11 ai 29 anni e comprende dunque soggetti pre-adolescenti, adolescenti, giovani e giovani adulti.

Il metodo di lavoro dei Piani giovani di zona si basa sulla concertazione fra istituzioni locali, società civile, mondo giovanile, Consiglio delle autonomie locali e la struttura provinciale competente. Gli Enti pubblici locali coinvolti individuano un Comune od una Comunità - capofila, dei soggetti presenti sul territorio che possano partecipare al tavolo del confronto e della proposta, un referente istituzionale e un referente tecnico-organizzativo, in grado di supportare il tavolo nella sua operatività.

La funzione principale del tavolo del confronto e della proposta è dunque quella di fornire degli strumenti di dialogo e proposta per realizzare delle iniziative a favore dei giovani sul territorio sollecitando la progettualità del territorio e attivando processi di progettazione partecipata.

Il ruolo della struttura competente della Provincia è invece quello di fornire un supporto tecnico al tavolo del confronto e della proposta e organizzare dei percorsi formativi ai soggetti coinvolti, nonché quello di verificare che le progettualità proposte nel piano siano coerenti con gli indirizzi guida definiti a livello provinciale.

Inoltre, l'Amministrazione provinciale eventualmente, se necessario, può avvalersi di esperti competenti sugli aspetti metodologici e scientifici in tema di politiche giovanili al fine di accompagnare il lavoro dei Tavoli nelle azioni di:

- rilevazione dei bisogni esistenti;
- processo di progettazione;
- stesura del piano da parte del Tavolo in modo da garantirne la coerenza con le linee strategiche provinciali;
- monitoraggio dell'attuazione del piano;
- valutazione dei Piani giovani di zona attraverso l'Osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani.

Il Tavolo del confronto e della proposta predispone e approva un piano annuale o pluriennale, con piani operativi annuali.

Il piano annuale o pluriennale dovrà contenere:

- gli obiettivi del Piano giovani di zona (PGZ);
- le azioni progettuali, con definito il contesto, gli obiettivi e le modalità per il raggiungimento degli obiettivi stessi;
- le previsioni di entrata e di spesa.

La Giunta provinciale definisce attraverso specifici criteri di attuazione, che devono rispettare i limiti suddetti, le modalità operative per la costituzione e il funzionamento dei Piani giovani di zona, nonché per le richieste di finanziamento per il funzionamento del Tavolo stesso e dei piani annuali e pluriennali presentati dai Piani giovani di zona stessi.

A.2 PIANI GIOVANI D'AMBITO

I Piani d'ambito costituiscono un intervento parallelo ai Piani giovani di zona. Sono iniziative progettuali rivolte a particolari settori della vita della comunità, che vedono il coinvolgimento in prima persona dei giovani trentini, come, ad esempio, il mondo dell'università, l'associazionismo giovanile (nel settore sociale, economico, della solidarietà), le libere professioni. Tali Piani d'ambito nascono, in primo luogo, dall'esigenza di rispondere a tutto campo alla domanda di orientamento sociale espressa dalle giovani generazioni e, in secondo luogo, dalla necessità di garantire loro spazi nuovi di autogestione ed autonomia.

In questo caso i possibili destinatari delle azioni vengono a collocarsi dai 18 ai 39 anni, come conseguenza logica della tipologia di destinatari ai quali sono rivolte le azioni stesse.

Il Piano giovani d'ambito adotta come metodo di lavoro la concertazione tra le diverse realtà operanti nel medesimo ambito tematico, attraverso la costituzione di un tavolo del confronto e della proposta.

I soggetti operanti nello stesso ambito tematico, interessati a costituirsi in un Piano giovani d'ambito, formano il Tavolo del confronto e della proposta, che nomina il Presidente del Tavolo rappresentate degli interessi dal Tavolo stesso e il referente tecnico/organizzativo.

Il Tavolo del confronto e della proposta predisporre e approva un piano annuale o pluriennale, con piani operativi annuali.

Il piano annuale o pluriennale dovrà contenere:

- gli obiettivi del Piano giovani d'ambito;
- le azioni progettuali, con definito il contesto, gli obiettivi e le modalità per il raggiungimento degli obiettivi stessi;
- le previsioni di entrata e di spesa.

La Giunta provinciale definisce attraverso specifici criteri di attuazione, che devono rispettare i limiti suddetti, le modalità operative per la costituzione e il funzionamento dei Piani giovani d'ambito, nonché per le richieste di finanziamento per il funzionamento del Tavolo stesso e dei piani annuali e pluriennali presentati dai Piani giovani di zona stessi.

TIPOLOGIA PROGETTI PIANI GIOVANI DI ZONA - PIANI D'AMBITO

I progetti realizzati attraverso i Piani giovani di zona e d'ambito mirano a valorizzare le conoscenze ed esperienze da parte dei giovani e a creare nuove sinergie positive all'interno della comunità.

Al fine di dare un quadro orientativo entro cui i soggetti promotori dei progetti sono chiamati a confrontarsi appare necessario definire degli ambiti di attività che favoriscono il raggiungimento dei suddetti obiettivi e che costituiscono la base imprescindibile di ogni progetto.

Necessariamente tali ambiti, riportati di seguito, non possono essere restrittivi, ma muoversi in un'ottica che permetta ai Piani di avere un ampio spettro progettuale per i Piani giovani di zona e d'ambito:

- la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività;
- la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus;
- attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità;
- l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche;

- laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi questioni del nostro tempo;
- progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione;
- percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all'ambito delle tecnologie digitali.

Il Piano giovani di zona o d'ambito è chiamato a prevedere, per ciascun progetto, la compilazione di una scheda riportante il titolo, i destinatari, le motivazioni, gli obiettivi, la descrizione, la durata, il soggetto responsabile, nonché un preventivo con le voci di uscita, le fonti di entrata. Le azioni del Piano potranno essere anche pluriennali con i contenuti specificati sopra e con un preventivo suddiviso per anno di competenza.

A.3 PROGETTI NON PREVEDIBILI

Accanto ai progetti contenuti nei Piani giovani di zona e d'ambito appare utile, dato il contesto molto dinamico, sostenere anche dei "progetti non prevedibili". Si definiscono tali i progetti non prevedibili al momento della presentazione del Piano e che siano diversi da quelli contenuti nel Piano stesso. Per tali azioni, che comunque devono essere ricondotte negli ambiti di attività definiti al punto precedente con apposita deliberazione della Giunta provinciale, si definiranno le modalità di presentazione e di erogazione del finanziamento. Si evidenzia peraltro che il finanziamento per questa tipologia di progetti sarà di limitata entità, in quanto le attività non prevedibili al momento della presentazione del Piano sono da considerarsi del tutto residuali e straordinarie.

A.4 PROGETTI DI RETE

L'evoluzione dei Piani giovani nel tempo, come anche previsto dal Programma di sviluppo Provinciale, è quella di collaborare sempre più in rete, fino ad arrivare alla creazione di una rete diffusa sul territorio. Ciò permetterà di sviluppare progetti sempre più innovativi e inoltre di avviare una apertura dei vari piani, passando così dalla progettualità comunale e quella di piano verso un'ottica "sovra piano".

Per incentivare detto sviluppo i Piani giovani di zona potranno attivare progetti specifici di rete annuali, diversi da quelli contenuti nei piani coinvolti, che comprendano più Piani giovani di zona - che non facciano riferimento allo stesso Comune - e/o d'ambito.

I progetti in rete non verranno ricompresi nei Piani giovani di zona, ma costituiranno delle attività a se stanti.

I Piani giovani di zona e/o d'ambito interessati a lavorare in rete individuano il Piano giovani che assume, attraverso il proprio Ente o Organismo capofila, la responsabilità del progetto di rete.

Per il finanziamento dei progetti di rete con apposita deliberazione della Giunta provinciale, si definiranno le modalità di presentazione e di erogazione del finanziamento nei limiti specificati.

A.5 QUADRO RIASSUNTIVO

Si riassumono di seguito i beneficiari, i soggetti attuatori e le modalità di approvazione relative alle azioni dei Piani giovani di zona e d'ambito, compresi i progetti non prevedibili, rimandando per le tipologie di attività al precedente paragrafo specifico, nonché ai progetti di rete.

1. PIANI GIOVANI DI ZONA : PIANI ANNUALI E PROGETTI NON PREVEDIBILI

- **beneficiari:** *giovani dagli 11 ai 29 anni ed adulti a seconda del tipo di azione;*
- **soggetti attuatori:** *i soggetti previsti nei piani e progetti stessi, sotto il coordinamento dell'Ente capofila;*
- **modalità di approvazione:** *deliberazione della Giunta provinciale per i Piani e determina dirigenziale per i progetti non prevedibili, previa definizione dei criteri con deliberazione di Giunta provinciali*

2. PIANI D'AMBITO : PIANI ANNUALI E PROGETTI NON PREVEDIBILI

- **beneficiari:** *giovani dagli 18 ai 39 anni a seconda del tipo di azione;*
- **soggetti attuatori:** *i soggetti previsti nei piani e progetti stessi sotto il coordinamento degli Organismi capofila;*
- **modalità di approvazione:** *deliberazione della Giunta provinciale per i piani e determina dirigenziale per i progetti non prevedibili, previa definizione dei criteri con deliberazione di Giunta provinciale*

3. PROGETTI DI RETE

- **beneficiari:** *giovani dagli 11 ai 29 anni se rete tra Piani giovani di zona e fino a 39 se in rete con anche con i Piani d'ambito a seconda del tipo di azione;*
- **soggetti attuatori:** *i soggetti previsti nei progetti stessi sotto in coordinamento delle Ente o Organismo che assume il ruolo di capofila;*
- **modalità di approvazione:** *determina dirigenziale, previa definizione dei criteri con deliberazione di Giunta provinciale*

B) PROMOZIONE DELLA DIMENSIONE PROVINCIALE E SOVRAPROVINCIALE "GLOBALE"

Accanto ai progetti che sono promossi dai Piani giovani di zona o d'ambito, che rappresentano il fulcro centrale e pregnante dell'azione delle politiche giovanili, sotto il coordinamento generale dell'Amministrazione provinciale, si intendono sviluppare una serie di interventi realizzati in proprio o con il supporto di specifici attori direttamente da parte della Provincia stessa. Tale esigenza nasce da una parte per poter realizzare progetti di respiro provinciale e non localizzati come naturalmente sono quelli dei vari piani e dall'altra per attuare interventi che permettano di avere un'ottica di respiro interregionale, nazionale o internazionale. Non si può infatti pensare che l'azione della Provincia sia attuata in un ottica di localismo e riflessa su se stessa, ma appare necessario un contesto "globale" per realizzare iniziative di dialogo e confronto iniziando dalle realtà più vicine fino al contesto internazionale.

Si esplicitano di seguito quindi le azioni che si intendono sviluppare in tali contesti suddividendoli in: progetti di respiro provinciale realizzati in proprio o con il supporto di soggetti specifici; progetti da attuarsi nell'ambito della collaborazione interprovinciale, regionale, nazionale e internazionale. Per tali interventi si attua di seguito una descrizione, si definiscono i beneficiari e dove possibile le fasce d'età e i soggetti attuatori e modalità di approvazione.

B.1 PROGETTI DI RESPIRO PROVINCIALE REALIZZATI IN PROPRIO O CON IL SUPPORTO DI SOGGETTI SPECIFICI

Tali interventi si configurano come iniziative progettuali che possono avere un respiro provinciale perché vengono a coinvolgere giovani che fanno riferimento a tutto il territorio della provincia o provenienti dai vari

Piani giovani chiamati a seguire un percorso di formazione con esperienze a carattere di visite di studio, sia esso nazionale o internazionale. Nello stesso ambito possono rientrare progettualità pilota proposte da vari soggetti che poi possono essere estese ad altre realtà. Di seguito vengono definite le tematiche dei progetti suddetti, beneficiari e soggetti attuatori e modalità di approvazione:

a) *progetti a respiro provinciale:*

- **tematiche:** *cittadinanza attiva, pace e convivenza, ambiente, creatività innovazione, economia e aspetti sociali, cultura ;*
- **beneficiari:** *giovani tra i 11 e i 29 anni, a seconda della tipologia di progetto;*
- **soggetti attuatori:** *i soggetti indicati dall'articolo 4 della della L.P. 14 febbraio 2007, n.5;*
- **modalità approvazione:** *deliberazione della Giunta provinciale che approva i singoli progetti.*

b) *esperienza di formazione e di visite di studio:*

- **tematiche:** *conoscenza e approfondimento delle realtà sociale, culturale ed economica di specifici zone al di fuori del territorio Trentino sia a livello nazionale che internazionale;*
- **beneficiari:** *giovani tra i 18 e i 29 anni, provenienti dai Piani giovani di zona e tra i 18 e i 39 anni indicati dai Piani d'ambito;*
- **soggetti attuatori:** *Provincia Autonoma di Trento;*
- **modalità approvazione:** *definizione delle esperienze nel programma di gestione annuale sezione obiettivi.*

c) *progetti pilota:*

- **tematiche:** *cittadinanza attiva, pace e convivenza, ambiente, creatività e innovazione, economia e aspetti sociali, cultura, dialogo intergenerazionale, formazione di genitori, animatori che lavorano con i gruppi e le associazioni giovanili, iniziative di confronto specifiche anche attraverso momenti seminari e convegni;*
- **beneficiari:** *giovani tra i 11 e i 29 anni, a seconda della tipologia di progetto;*
- **soggetti attuatori:** *i soggetti indicati dall'articolo 4 della della L.P. 14 febbraio 2007, n.5;*
- **modalità approvazione:** *deliberazione della Giunta provinciale che approva i singoli progetti.*

B.2 PROGETTI NELL'AMBITO DELLA COLLABORAZIONE INTERPROVINCIALE, REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE

L'apertura verso l'esterno rappresenta un elemento essenziale non solo nell'ottica del confronto e scambio di buone pratiche, ma come strumento imprescindibile di sviluppo di progettualità sempre migliori ed innovative. Se attualmente le politiche giovanili della Provincia sono indicate a livello nazionale come un punto di riferimento si devono certamente perseguire nuovi obiettivi che permettano uno sviluppo continuo in un'ottica di innovazione. Questo è sicuramente attuabile nella realizzazione di progetti che vedono come coordinatori gli Enti pubblici territoriali quali Province o Regioni italiane ed estere o progetti promossi dal Ministero competente italiano in un'ottica di creare rete nell'ambito delle politiche giovanili.

L'avvio delle collaborazioni rientra certamente nei compiti della Provincia mentre per la realizzazione dei vari progetti si possono distinguere due tipologie diverse. La prima legata all'esistenza di Accordi o Protocolli tra le realtà coinvolte e la seconda invece alla realizzazione di progettualità riconosciute pregnanti e valide, ma senza l'esistenza di accordi ufficiali. Nella prima tipologia appare utile ricordare in primo luogo la collaborazione tra la Provincia Autonoma di Trento, quella di Bolzano e il Land Tirolo che in questi ultimi anni si è andata consolidando e che si basa anche sulle deliberazioni approvate nell'ambito delle sedute congiunte

delle Assemblee legislative delle tre realtà. Accanto a questo sono da annoverare i Protocolli e Accordi sottoscritti e formali sia a livello nazionale che internazionale. Per la seconda tipologia, tra gli altri, si possono ricordare, a livello italiano, quelli proposti da altre Provincie o Regioni e, a livello internazionale, quelli derivanti da proposte sui programmi promossi dall'Unione europea (tipo Youth in action o simili) o dal Consiglio d'Europa ovvero da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano. Per le due tipologie di seguito vengono definite le tematiche dei progetti suddetti, beneficiari, soggetti attuatori e modalità di approvazione:

- a) *Progetti realizzati nell'ambito di Accordi e Protocolli ufficialmente sottoscritti:*
- **tematiche:** *quelle definite dagli Accordi e Protocolli o loro strumenti di attuazione, compresi gli Accordi di Programma quadro;*
 - **beneficiari:** *giovani tra i 11 e i 29 anni, a seconda della tipologia di progetto;*
 - **soggetti attuatori:** *i soggetti previsti nelle modalità di attuazione Accordi e Protocolli o loro strumenti di attuazione anche in deroga a quelli indicati dall'articolo 4 della della L.P. 14 febbraio 2007, n.5;*
 - **modalità approvazione:** *deliberazione della Giunta provinciale che approva i singoli progetti. Tra gli stessi progetti rientrano quelli previsti da comma 2 bis della L.P. 14 febbraio 2007, n.5, le cui modalità e criteri di approvazione sono preventivamente approvati ai sensi della stessa legge dalla Giunta provinciale.*
- b) *Progetti realizzati al di fuori di Accordi e Protocolli ufficialmente sottoscritti:*
- **tematiche:** *cittadinanza attiva, pace e convivenza, ambiente, creatività e innovazione, economia e aspetti sociali, cultura, dialogo intergenerazionale, formazione di genitori, animatori che lavorano con i gruppi e le associazioni giovanili, autonomia personale dei giovani e transizione alla vita adulta, iniziative di confronto specifiche anche attraverso momenti seminariali e convegni;*
 - **beneficiari:** *giovani tra i 11 e i 29 anni, a seconda della tipologia di progetto;*
 - **soggetti attuatori:** *Provincia e quelli indicati dall'articolo 4 della della L.P. 14 febbraio 2007, n.5;*
 - **modalità approvazione:** *deliberazione della Giunta provinciale che approva i singoli progett*

B.3 CENTRI GIOVANILI

Come esplicitato nei paragrafi precedenti la metodologia di azione privilegia la progettualità diffusa sul territorio riservando agli eventuali centri giovanili ruolo non prioritario. Per l'eventuale finanziamento dei centri giovanili, da attuarsi sulla base di uno specifico bando approvato dalla Giunta provinciale, ci si riferisce a quanto stabilito dall'articolo 8 della L.P. 14 febbraio 2007, n.5. Nell'approvazione del bando la Giunta terrà conto, quale criterio prioritario, del principio di una diffusione territoriale uniforme, di un bacino d'utenza di almeno 3.000 abitanti e dell'esistenza di un accordo tra i membri dei Piani giovani ricadenti nel territorio a cui fa riferimento il centro e degli Enti locali coinvolti.

4. MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLE AZIONI REALIZZATE NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI DEL PRESENTE ATTO

Le attività e le opere saranno realizzate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a bilancio, secondo i principi del presente atto di indirizzo, nel rispetto dei criteri attuativi e dei criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa.

La Giunta provinciale, secondo le modalità previste dall'articolo 13 (Fondo per le politiche giovanili) della L.P. 23 luglio 2004, n. 7 e corrispondente articolo 13 della L.P. 14 febbraio 2007, n. 5, provvede annualmente alla

ripartizione del fondo stesso e alla assegnazione dei finanziamenti per gli interventi da attuarsi in forma diretta o indiretta.

5. VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELLE INIZIATIVE

L'Osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani (OGI) è collocato all'interno dell'Istituto provinciale per la ricerca, l'aggiornamento e la sperimentazione educativa (IPRASE) ed opera conformemente a quanto previsto dalla L.P. 14 febbraio 2007, n. 5. L'equipe di ricerca istituita presso l'OGI, composta di sociologi, psicologi e ricercatori sociali, propone studi ed analisi sulla condizione dell'infanzia e dei giovani orientati ad una lettura dinamica e fruibile dei processi nell'ottica di fornire indicazioni ed elementi di conoscenza utili al decisore politico e a tutti coloro che sono impegnati in maniera attiva nell'ambito delle politiche giovanili.

Tra i compiti assegnati all'OGI è incluso il supporto al settore provinciale competente in politiche giovanili per la verifica del grado di realizzazione delle politiche per l'infanzia e per i giovani da compiere attraverso opportune azioni di monitoraggio e di ricerca.

In particolare, le azioni di monitoraggio, per quanto riguarda i Piani giovani di zona e d'ambito, sono realizzate attraverso l'implementazione di un sistema di indicatori basato su dati forniti dai referenti tecnico-amministrativi dei tavoli nelle fasi di presentazione della progettualità e nella successiva rendicontazione attraverso l'utilizzo di una piattaforma di modulistica online. Tale strumento, oltre a snellire gli aspetti amministrativi, permette di accedere in tempo reale alle informazioni inserite secondo una logica di cruscotto informativo dei processi in atto. Gli indicatori fanno riferimento ad una serie di aree tematiche così organizzate:

- Soggetti proponenti e responsabili
- Grado di realizzazione dei progetti
- Collaborazioni messe in atto tra enti sul territorio:
- Tempi e luoghi di svolgimento delle iniziative
- Ambiti di attività e aree tematiche della progettazione
- Obiettivi generali e obiettivi specifici proposti
- Obiettivi generali raggiunti e prodotti realizzati
- Target di riferimento previsti e raggiunti
- Ricadute e impatto della progettazione sul territorio
- Punti di forza e criticità
- Modalità di promozione e comunicazione
- Composizione e coerenza del piano finanziario

Le aree sono il risultato del lavoro di analisi e di sistematizzazione che ha preso il via con la stesura del terzo rapporto OGI "Giovani in Trentino 2009". La natura longitudinale dell'attività di rilevazione permetterà di fornire una panoramica di contesto dettagliata e in grado di individuare punti di forza e di debolezza dell'impianto organizzativo dei Piani giovani di zona o d'ambito in una prospettiva che si andrà progressivamente ad arricchire nel tempo.

All'occorrenza, l'azione di monitoraggio può essere ulteriormente supportata, sempre all'interno dell'Osservatorio OGI, attraverso indagini specifiche di carattere quali/quantitativo atte sia allo studio di tematiche, generali o specifiche, inerenti alle politiche giovanili, sia all'approfondimento di aspetti di particolare interesse utili alla lettura dei dati proposti dal sistema degli indicatori. Il monitoraggio scientifico ed indipendente rappresenta uno strumento fondamentale di valutazione e di verifica in termini di efficienza ed efficacia in una prospettiva di continuo miglioramento. I risultati di monitoraggio oltre che a essere pubblicati

dall'Osservatorio, saranno resi disponibili, in forma disaggregata, ai singoli Piani per una riflessione e per un miglioramento continuo della loro azione. Agli stessi Piani si darà supporto per una corretta lettura dei dati di monitoraggio, che permetta una valutazione dell'azione e delle risorse messe in atto sia in termini di persone, strumenti e mezzi finanziari.

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEI CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI PIANI GIOVANI DI ZONA E D'AMBITO

Delibera della Giunta provinciale n. 2341 dell'11 novembre 2011



1200 / dott. Bontalotti


10 **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

Reg.delib.n. 2341

Prot. n.

OGGETTO:

Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 "Fondo per le politiche giovanili". Approvazione "Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona e d'ambito".



Trattato nella seduta di Giunta Provinciale del **11 NOV. 2011**

sotto la presidenza del

| | | |
|-----------|------------------------|---------------------------------|
| | PRESIDENTE | LORENZO DELLAI |
| Presenti: | VICE PRESIDENTE | ALBERTO PACHER |
| | ASSESSORI | MARTA DALMASO |
| | | MAURO GILMOZZI |
| | | LIA GIOVANAZZI BELTRAMI |
| | | TIZIANO MELLARINI |
| | | ALESSANDRO OLIVI |
| | | FRANCO PANIZZA |
| | | UGO ROSSI |

Assiste: **IL DIRIGENTE** **GIOVANNI GARDELLI**

Relatore **LORENZO DELLAI**

20-11-11

EB

- Visto l'art. 13 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, con il quale è stato istituito il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere azioni positive a favore dell'infanzia, dell'adolescenza, dei giovani e delle loro famiglie, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per prevenire i fenomeni di disagio sociale e per favorire lo sviluppo delle potenzialità personali nonché del benessere e della qualità della vita dei giovani;
- visto altresì l'art. 13 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5, sempre relativo al Fondo per le politiche giovanili;
- tenuto conto che l'art. 26 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 ha abrogato le disposizioni di cui all'articolo 13 (Fondo per le politiche giovanili) della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, stabilendo altresì che fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi e delle disposizioni di carattere generale previsti dalla legge provinciale n. 5/2007 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di carattere generale previgenti relative alle corrispondenti disposizioni contenute nella legge provinciale n. 5/2007;
- richiamata la propria deliberazione n. 1244 del 29 maggio 2009, con la quale sono state approvate da ultimo le "Linee guida per i piani giovani di zona e d'ambito" che definiscono le modalità per la presentazione dei piani e le modalità operative per la loro realizzazione, per la gestione contabile, per l'attuazione, per il monitoraggio e la verifica;
- richiamate inoltre la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, relativa alla realizzazione di un sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere della famiglia e la propria deliberazione n. 1485 del 7 luglio 2011 relativa all'approvazione dell'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili (APF);
- richiamata altresì la propria deliberazione n. 1520 del 18 luglio 2011, con la quale è stato approvato l'Atto di indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5;
- considerato che l'Atto di indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili sopra citato stabilisce, tra l'altro, che la Giunta provinciale definisca attraverso specifici criteri di attuazione le modalità operative per la costituzione e il funzionamento dei Piani giovani di zona e d'ambito, nonché per le richieste di finanziamento e per il funzionamento del Tavolo del confronto e della proposta sulle politiche giovanili e dei piani annuali e pluriennali presentati dai Piani giovani stessi;
- valutata pertanto l'opportunità di modificare le vigenti Linee guida, in base alle disposizioni dell'Atto di indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili succitato nell'ottica della semplificazione amministrativa e della trasparenza, alla luce del sistema integrato delle politiche per il benessere e il sostegno familiare introdotto dalla L.P. 1/2011, nonché sulla base delle valutazioni effettuate in questi ultimi anni tramite il confronto con i Tavoli del confronto e della proposta;

- visto il documento denominato "Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona e d'ambito", che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- atteso che il documento sopra citato è costituito da due sezioni, la prima dedicata ai piani giovani di zona e la seconda ai piani giovani d'ambito;
- considerato che in ogni sezione vengono definiti le relative finalità, gli attori, gli ambiti di attività, le modalità di formazione di un piano giovani, la predisposizione e la formazione del piano operativo, le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento del piano operativo, i tempi di realizzazione del piano operativo, le spese ammissibili, le modalità di determinazione e concessione del finanziamento, le modalità di rendicontazione e liquidazione, nonché le modalità di concessione del contributo per le spese del referente tecnico-organizzativo;
- atteso che il documento sopra citato prevede inoltre la possibilità di finanziare progetti non prevedibili e progetti di rete, secondo le indicazioni dell'Atto di indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili sopra citato, rinviando a successiva deliberazione della Giunta provinciale la definizione delle modalità e dei termini di presentazione della domanda di finanziamento e di erogazione del finanziamento nei limiti previsti dai Criteri, di cui si propone ora l'approvazione, ai punti 12 e 13;
- ritenuto opportuno prevedere che per i procedimenti in corso si continuino ad applicare le disposizioni delle Linee guida per i piani di zona e d'ambito approvate con deliberazione n. 1244 del 29 maggio 2009;
- acquisiti i pareri di staff, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 40 di data 22 gennaio 2010;
- ritenuto, a tale proposito, di mantenere la possibilità per l'ente capofila del piano di richiedere, previa motivata richiesta scritta, l'elevazione della quota di finanziamento anticipata dal 50 fino al 70%, al fine di favorire la realizzabilità delle azioni progettuali previste in considerazione anche dell'esperienza maturata nella gestione dei piani dal settore provinciale competente in materia di politiche giovanili;
- ritenuto inoltre di prevedere, oltre agli ambiti di attività già definiti dai Criteri, di cui si propone ora l'approvazione, al punto 4, un ulteriore ambito di attività relativo a "dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all'età adulta e l'autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall'affettività alla consapevolezza della propria identità sociale";
- ritenuto pertanto di approvare il documento denominato "Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona e d'ambito", allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;


- vista la deliberazione di Giunta provinciale 29 maggio 2009, n. 1244;
- vista la deliberazione di Giunta provinciale 7 luglio 2011, n. 1485;
- vista la L.P. 23 luglio 2004, n. 7 e in particolare l'art. 13;
- vista la L.P. 14 febbraio 2007, n. 5 e in particolare gli art. 13 e 26;
- vista la L.P. 2 marzo 2011 n. 1;
- visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

1. di approvare il documento denominato "Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona e d'ambito", che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che i nuovi Criteri di cui al punto 1 sostituiscono le Linee guida per i piani di zona e d'ambito approvate con deliberazione 29 maggio 2009, n. 1244;
3. di stabilire che i nuovi Criteri di cui al punto 1 trovano applicazione con riferimento alle domande presentate successivamente all'adozione del presente provvedimento e che le Linee guida per i piani di zona e d'ambito approvate con deliberazione 29 maggio 2009 n. 1244 trovano applicazione solo per i procedimenti in corso;
4. di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta provinciale la definizione delle modalità e dei termini di presentazione della domanda di finanziamento e di erogazione del finanziamento dei progetti non prevedibili e progetti di rete, entro i limiti stabiliti dai punti 12 e 13 dei Criteri di cui al punto 1;
5. di demandare al Dirigente generale dell'Agenzia per la Famiglia, la Natalità e le Politiche giovanili l'approvazione della relativa modulistica;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

TIB

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Lucia Malter


fs

Allegato parte integrante



Provincia Autonoma di Trento

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Agenzia per la famiglia la natalità e le politiche giovanili

POLITICHE GIOVANILI
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI PIANI GIOVANI DI ZONA E D'AMBITO

INDICE

| | |
|--|-----------|
| I PIANI GIOVANI..... | 55 |
| Premesse..... | 55 |
| A) PIANO GIOVANI DI ZONA..... | 56 |
| 1 - Definizione..... | 56 |
| 2 - Finalità..... | 56 |
| 3 - Attori..... | 56 |
| __a) Tavolo del confronto e della proposta..... | 56 |
| __b) Ente capofila..... | 57 |
| __c) Referente Istituzionale..... | 57 |
| __d) Referente Tecnico-Organizzativo..... | 57 |
| __e) Provincia Autonoma di Trento..... | 58 |
| 4 - Ambiti di attività..... | 59 |
| 5 - Formazione del Piano giovani di zona..... | 60 |
| 6 - Predisposizione e formazione del Piano Operativo Giovani | 60 |
| 7 - Modalità e termini di presentazione della domanda di finanziamento del POG e documenti da allegare..... | 61 |
| 8 - Tempi di realizzazione del Piano Operativo Giovani..... | 62 |
| 9 - Spese ammissibili..... | 62 |
| 10 - Determinazione e concessione del finanziamento..... | 63 |
| 11 - Rendicontazione e liquidazione..... | 63 |
| 12 - Progetti non prevedibili..... | 65 |
| 13 - Progetti di rete..... | 65 |
| 14 - Concessione del contributo per le spese del Referente Tecnico-Organizzativo..... | 66 |
| B) PIANO GIOVANI D'AMBITO..... | 67 |
| 1 - Definizione..... | 67 |
| 2 - Finalità..... | 68 |
| 3 - Attori..... | 68 |
| __a) Tavolo del confronto e della proposta..... | 68 |
| __b) Presidente del Tavolo..... | 68 |
| __c) Referente Tecnico-Organizzativo..... | 69 |
| __d) Provincia Autonoma di Trento..... | 70 |
| 4 - Ambiti di Attività..... | 70 |
| 5 - Formazione del Piano giovani d'ambito..... | 71 |
| 6 - Predisposizione e formazione del Piano Operativo Giovani..... | 71 |
| 7 - Modalità e termini di presentazione della domanda di finanziamento del POG e documenti da allegare..... | 72 |
| 8 - Tempi di realizzazione del Piano Operativo Giovani..... | 72 |
| 9 - Spese ammissibili..... | 73 |
| 10 - Determinazione e concessione del finanziamento..... | 73 |
| 11 - Rendicontazione e liquidazione..... | 74 |
| 12 - Progetti non prevedibili..... | 76 |
| 13 - Progetti di rete..... | 76 |
| 14 - Concessione del contributo per le spese del Referente Tecnico-Organizzativo..... | 77 |

I PIANI GIOVANI

PREMESSE

I giovani sono risorsa per il futuro e, dunque, soggetti che vanno aiutati, prima di tutto, ad uscire dai vincoli strutturali nei quali si trovano, pur senza far loro mancare adeguati supporti psicologici, di orientamento, di formazione extrascolastica e, laddove il caso, di servizio sociale.

Questa concezione rappresenta l'ispirarsi dell'intervento della Provincia Autonoma di Trento in tema di politiche giovanili.

La Provincia Autonoma di Trento sostiene la capacità progettuale e creativa dei giovani, promuove la loro rappresentanza nella società, sia come singoli sia nelle libere forme associative.

La Provincia Autonoma di Trento promuove processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani e individua i Comuni e le Comunità quali soggetti strategici di livello territoriale per lo sviluppo delle politiche stesse.

La Provincia Autonoma di Trento promuove e sostiene interventi a favore dei giovani secondo le linee tracciate dall'Unione Europea e favorisce prioritariamente quelli volti a migliorare la conoscenza, la formazione, la mobilità, l'inserimento professionale, l'inclusione sociale e l'autonomia dei giovani.

La Provincia Autonoma di Trento è consapevole che ragazzi e giovani non sono solo destinatari o fruitori di azioni degli adulti, ma soggetti portatori di diritti, fra cui quello di essere partecipi e protagonisti delle iniziative loro mirate.

La Provincia Autonoma di Trento promuove e sostiene azioni nella dimensione comunitaria locale attraverso i Piani giovani di zona e i Piani giovani d'ambito, nella convinzione che, per un progetto rivolto alla realtà giovanile, la comunità locale assume un'importanza fondamentale, in quanto è attraverso la sua attivazione che si costruisce la rete delle risorse solidali.

I Piani giovani di zona e i Piani giovani d'ambito, strategia e strumento delle politiche giovanili della Provincia Autonoma di Trento, perseguono i seguenti obiettivi:

- restituire protagonismo ai giovani attraverso la promozione di cittadinanza e rappresentanza quale spazio non simulato dove sperimentare realmente la capacità dei giovani di costruire una società migliore;
- creare - moltiplicare occasioni per costruire/trovare nuovi orizzonti di senso;
- attivare le risorse presenti sul territorio affinché la comunità possa esprimere pienamente la sua competenza nell'accompagnamento dei giovani specialmente nei "momenti critici" dell'esistenza (adolescenza, orientamento, accoglienza, passaggio scuola-lavoro, autonomia rispetto al nucleo familiare, ecc.);
- cogliere le reali domande che il mondo giovanile esprime sotto forma di aspettative consapevoli e non ancora consapevoli (attese allo stato nascente), di desideri individuali e collettivi;
- individuare gli orientamenti e le proposte atti a migliorare la qualità della vita dei giovani (e degli adulti) nell'ambiente. La logica cui è improntato il lavoro induce a privilegiare le soluzioni che possono essere generate solo da un'azione congiunta fra giovani e adulti;
- delineare gli elementi essenziali, sul piano culturale, metodologico, organizzativo, utili a ricavare un modello di lavoro che consenta non solo di mantenere e di dare continuità al dialogo intergenerazionale, ma anche di rendere "trasferibili" in altri contesti e settori di impegno gli apprendimenti maturati;
- promuovere il protagonismo e la responsabilizzazione dei giovani favorendo lo sviluppo dell'autonomia e l'aumento delle opportunità di transizione alla vita adulta;
- offrire opportunità di scambio culturale tra i giovani delle diverse nazioni promuovendo politiche di pace e interculturalità;

- favorire l'accesso ad esperienze significative e formative nell'ambito della famiglia, degli amici, del gruppo di pari che permettano di acquisire nuove competenze in ambito non formale.

A) PIANO GIOVANI DI ZONA

1. DEFINIZIONE

Il Piano giovani di zona, in sigla PGZ, rappresenta una libera iniziativa delle autonomie locali di un territorio contiguo, omogeneo per cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e produttiva, le cui dimensioni sono comprese fra le 3.000 e le 50.000 unità, interessate ad attivare azioni a favore del mondo giovanile nella sua accezione più ampia di pre-adolescenti, adolescenti, giovani e giovani adulti di età compresa tra gli 11 e i 29 anni, e della sensibilizzazione della comunità verso un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti di questa categoria di cittadini.

Il PGZ costituisce uno strumento per sviluppare l'interesse del territorio e organizzare opportunità per promuovere energie e idee in materia di politiche giovanili.

2. FINALITÀ

Il Piano giovani di zona (PGZ) è uno strumento di cui un territorio si avvale ai fini di promuovere, valorizzare e incentivare le politiche giovanili, creare una cultura delle politiche giovanili incentivando le iniziative a favore dei giovani o organizzate dai giovani, osservando la condizione giovanile del territorio, diventando stimolo per le istituzioni e la cittadinanza attiva, lavorando sulla costruzione dell'autonomia, aprendo alla dimensione globale senza dimenticare il locale e le proprie radici.

3. ATTORI

Il PGZ adotta come metodo di lavoro la concertazione fra istituzioni locali, società civile, mondo giovanile, Consiglio delle Autonomie Locali e strutture provinciali competenti in materia di politiche giovanili. In particolare, gli attori del PGZ sono:

a) TAVOLO DEL CONFRONTO E DELLA PROPOSTA

Gli enti pubblici locali (Comuni, Comunità) e i soggetti del territorio chiamati a costituirsi in un Piano giovani di zona formano il *Tavolo del confronto e della proposta sulle politiche giovanili*, qui di seguito denominato Tavolo.

Il Tavolo costituisce uno strumento di dialogo e proposta che risponde esclusivamente delle azioni promosse dal Tavolo stesso e raccolte nel documento prodotto dal PGZ, denominato *Piano Operativo Giovani*. Il Tavolo non svolge un'azione di coordinamento delle iniziative a favore del mondo giovanile di tutto il territorio interessato dal PGZ, ma di raccordo fra le idee progettuali inserite nel Piano Operativo Giovani (POG).

Il Tavolo promuove, all'interno del proprio territorio, la cultura delle politiche giovanili, in particolare attraverso :

- la promozione dell'analisi dei bisogni territoriali al fine di determinare la loro rilevanza;
- l'individuazione delle priorità e delle principali aree di intervento;

- la definizione degli indirizzi e l'assunzione delle decisioni strategiche ed operative necessarie per la costruzione e l'attuazione del Piano Operativo Giovani (POG);
- l'attivazione di tutte le risorse che il territorio è in grado di mettere in campo;
- la qualificazione della spesa, attraverso la riduzione delle aree di sprechi e duplicazioni degli interventi;
- la formulazione della proposta di Piano Operativo Giovani (POG) entro il termine stabilito;
- l'assunzione del compito di monitoraggio ed accompagnamento delle attività programmate nel Piano Operativo Giovani (POG).

Il Tavolo assume quindi un ruolo propositivo, sollecitando la progettualità del territorio e attivando processi di progettazione partecipata.

Il funzionamento del Tavolo è disciplinato da un regolamento interno adottato dal Tavolo stesso.

b) ENTE CAPOFILA

Gli enti pubblici locali membri del Tavolo individuano un ente capofila - un Comune ovvero una Comunità - che funge da responsabile del PGZ.

L'ente capofila individua all'interno della propria organizzazione l'unità organizzativa per la gestione amministrativa e contabile degli adempimenti derivanti dal PGZ, ovvero un proprio ente strumentale dotato di personalità giuridica. L'ente strumentale dotato di personalità giuridica può essere delegato, in accordo con il Tavolo, dal proprio ente di appartenenza a svolgere la funzione di capofila.

Un Comune o una Comunità possono essere individuati quale ente capofila di due o più PGZ che afferiscono al rispettivo territorio di competenza.

c) REFERENTE ISTITUZIONALE

Il referente istituzionale, di norma un amministratore dell'ente capofila del PGZ, è nominato dagli enti pubblici locali membri del Tavolo.

Le funzioni del referente istituzionale sono:

- rappresentare in modo unitario gli interessi del Tavolo, curando le istanze che questo intende presentare all'esterno;
- mantenere i rapporti istituzionali con la struttura competente in materia di politiche giovanili;
- convocare le riunioni del Tavolo, stabilendo l'ordine del giorno;
- presiedere il Tavolo;
- coordinare e gestire le dinamiche del Tavolo;
- partecipare agli incontri e ai momenti formativi promossi dalla struttura competente in materia di politiche giovanili a favore dei referenti istituzionali.

d) REFERENTE TECNICO-ORGANIZZATIVO

Il referente tecnico-organizzativo è nominato dal Tavolo per un periodo di almeno tre anni, rinnovabile per ulteriori due trienni. Il regolamento di funzionamento del Tavolo stabilisce le modalità di nomina del referente tecnico organizzativo.

Il referente tecnico-organizzativo è di norma individuato in una persona fisica a seguito di selezione che tenga conto almeno del radicamento nella realtà territoriale del PGZ di riferimento e delle capacità relazionali. Qualora il Tavolo nomini un ente (persona giuridica) quale referente tecnico-organizzativo,

questo dovrà indicare il nominativo della persona fisica incaricata delle funzioni di referente tecnico-organizzativo.

Il relativo incarico di collaborazione è affidato dall'ente capofila o da altro ente indicato dalla Provincia. Tale incarico deve prevedere l'obbligo del referente tecnico-organizzativo di partecipare agli incontri e ai momenti formativi organizzati dalla struttura competente in materia di politiche giovanili.

L'affido dell'incarico al referente tecnico-organizzativo può essere delegato ad altro organismo costituito in accordo tra i vari Tavoli. In tal caso il referente tecnico-organizzativo farà comunque riferimento sempre al proprio ente capofila. In caso di motivata richiesta, il referente tecnico-organizzativo può essere individuato in un dipendente pubblico di uno degli enti pubblici locali membri del Tavolo.

Le spese relative al referente tecnico-organizzativo a carico dell'ente capofila sono oggetto di specifico contributo provinciale secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 14 (Concessione del contributo per le spese del referente tecnico-organizzativo) dei presenti Criteri.

Le funzioni del referente tecnico-organizzativo sono:

- curare gli adempimenti inerenti al funzionamento del Tavolo (es. invio convocazioni, verbali, preparazione materiali necessari per gli incontri, diffusione di informazioni, realizzazione database);
- curare la raccolta e l'istruttoria dei progetti, nonché la redazione del Piano Operativo Giovani (POG) annuale, una volta che i progetti sono stati approvati dal Tavolo;
- supportare i responsabili dei progetti nella fase di esecuzione (es. diffondere informazioni per l'adesione ai progetti a livello sovra-comunale, assistere nell'organizzazione delle attività operative per la realizzazione dei progetti, fornire indicazioni per eventuali collaborazioni);
- supportare i membri del Tavolo e i soggetti responsabili dei progetti nei rapporti con l'ente capofila (es. rapporti finanziari in base alle direttive fornite dal capofila, raccolta delle informazioni in fase di rendicontazione);
- curare le informazioni inerenti allo svolgimento dei singoli progetti approvati dal Tavolo al fine del monitoraggio;
- diffondere tra i membri del Tavolo e sul territorio buone pratiche ed esperienze significative anche extra-territoriali; - mantenere e sviluppare la rete del Tavolo e del territorio;
- partecipare agli incontri e ai percorsi formativi promossi dalla struttura competente in materia di politiche giovanili;
- garantire l'adempimento alle indicazioni operative fornite dalla struttura competente in materia di politiche giovanili.

e) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

L'amministrazione provinciale:

- mette a disposizione la struttura competente in materia di politiche giovanili per suggerimenti, assistenza tecnica e supporto;
- verifica che la progettualità proposta nei PGZ e le attività realizzate siano coerenti con gli orientamenti provinciali;
- promuove i percorsi formativi dei soggetti del PGZ; -condivide con il territorio la progettualità e le iniziative che vengono messe in atto dai PGZ;
- predispone i "Criteri e modalità di attuazione dei Piani giovani di zona e d'ambito" e le indicazioni operative rivolte ai PGZ;
- opera in collaborazione con l'Osservatorio Giovani.

Inoltre, l'amministrazione provinciale può avvalersi di esperti competenti sugli aspetti metodologici e scientifici in tema di politiche giovanili al fine di accompagnare il lavoro dei Tavoli nelle azioni di:

- rilevazione dei bisogni esistenti;
- processo di progettazione;
- stesura del Piano Operativo Giovani (POG) da parte del tavolo in modo da garantire la coerenza con le linee strategiche provinciali;
- valutazione del PGZ.

4. *AMBITI DI ATTIVITÀ*

Gli ambiti di attività del Tavolo riguardano tutte quelle azioni progettuali che permettono:

- la valorizzazione di conoscenze ed esperienze da parte dei giovani riguardo alla partecipazione alla vita della comunità locale;
- la presa di coscienza da parte delle comunità locali dell'esigenza di sviluppare le potenzialità che il mondo giovanile esprime.

In particolare le iniziative possono interessare:

- la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività;
- la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus;
- attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, abitazione, socialità;
- l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee unicamente attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche;
- laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi questioni del nostro tempo;
- progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione;
- percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all'ambito delle tecnologie digitali;
- dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all'età adulta e l'autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall'affettività alla consapevolezza della propria identità sociale.

Riguardo a progetti che prevedono "esperienze di viaggio", rientrano negli ambiti di attività solo i "viaggi" preceduti da uno specifico percorso formativo e che possono riguardare, da una parte le visite formative a importanti istituzioni pubbliche nazionali ed europee, e dall'altra essere a corollario, quindi non rappresentare il fine, di un progetto con una visita sul campo per approfondire la specifica tematica. Le esperienze di viaggio devono essere seguite dalla restituzione al territorio del vissuto dei partecipanti.

5. FORMAZIONE DEL PIANO GIOVANI DI ZONA

La procedura di formazione del PGZ deve seguire il seguente iter:

1. Gli enti pubblici locali si incontrano autonomamente e decidono di attivare un PGZ per il territorio di loro competenza, le cui dimensioni sono comprese fra le 3.000 e le 50.000 unità di residenti. I Comuni con un numero di abitanti superiore alle 15.000 unità possono attivare un PGZ per il rispettivo territorio senza doversi collegare ad altri enti locali. I Comuni con più di 30.000 abitanti possono attivare più PGZ, aggregando almeno 2 circoscrizioni per ciascuno di essi.
2. Gli enti pubblici locali individuano l'ente capofila del PGZ.
3. Gli enti pubblici locali nominano il referente istituzionale del PGZ che rappresenti in modo unitario i loro interessi. Di norma, l'ente di provenienza del referente istituzionale coincide con l'ente capofila del PGZ.
4. Il referente istituzionale comunica per iscritto alla struttura competente in materia di politiche giovanili la decisione di attivare un PGZ, inviando le singole adesioni formali degli enti pubblici locali interessati.
5. Gli enti pubblici locali individuano sul territorio di competenza i soggetti rappresentativi delle diverse espressioni della comunità disponibili a partecipare al Tavolo del confronto e della proposta sulle politiche giovanili.
6. L'ente capofila convoca ad un incontro gli enti pubblici locali e i soggetti del territorio interessati, durante il quale vengono formalizzate in un verbale, da inoltrare alla struttura competente in materia di politiche giovanili, l'istituzione e la composizione del Tavolo del confronto e della proposta sulle politiche giovanili e la costituzione del PGZ.
7. Il Tavolo provvede a:
 - nominare il referente tecnico-organizzativo;
 - dotarsi del regolamento di funzionamento interno entro 6 mesi dalla costituzione del PGZ.
8. L'ente capofila comunica alla struttura competente in materia di politiche giovanili il nominativo del referente tecnico-organizzativo e trasmette la copia del regolamento di funzionamento interno del Tavolo.
9. Il Tavolo, dopo una prima fase di formazione interna e di conoscenza reciproca, avvia la mappatura di quanto esiste sul territorio e l'esame dei bisogni, anche attraverso una fase di ascolto, al fine di definire i macroobiettivi e le principali aree di intervento delle politiche giovanili che verranno implementate attraverso il Piano Operativo Giovani (POG).

6. PREDISPOSIZIONE E FORMAZIONE DEL PIANO OPERATIVO GIOVANI

L'atto di programmazione e attuazione del PGZ è il "Piano Operativo Giovani" (in sigla POG), contenente la pianificazione annuale degli interventi a favore del mondo giovanile promossi dal Tavolo.

Il Tavolo predispose ed approva, in coerenza con le priorità e le principali aree di intervento individuate dal PGZ, il POG (Piano Operativo Giovani) annuale. Il POG (Piano Operativo Giovani), redatto in conformità alla modulistica (Mod. A1 – A2 – A3) approvata con determinazione del Dirigente generale della struttura

provinciale competente in materia di politiche giovanili e disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it, deve contenere:

- gli obiettivi del PGZ nel periodo di riferimento;
- le azioni progettuali, con definito il contesto, gli obiettivi e le modalità per il raggiungimento degli obiettivi stessi;
- le previsioni di entrata e di spesa.

Le azioni progettuali del POG (Piano Operativo Giovani) devono rientrare negli ambiti di attività di cui al paragrafo 4 (Ambiti di attività) dei presenti Criteri. In particolare, i progetti del POG devono possedere i caratteri di sovracomunalità, innovazione e/o responsabilizzazione dei giovani. Nel predisporre il POG (Piano Operativo Giovani), il Tavolo deve inoltre definire sul territorio del PGZ un'azione di promozione delle iniziative progettuali e del Piano stesso garantendo modalità di immagine coordinata, secondo le disposizioni contenute nel manuale d'uso d'utilizzo dei loghi.

7. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO DEL POG E DOCUMENTI DA ALLEGARE

La domanda di finanziamento del POG, redatta in conformità alla modulistica (modulo A0) approvata con determinazione dal Dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili e disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it, può essere presentata dall'ente capofila alla struttura competente in materia di politiche giovanili dal 1° gennaio al 30 aprile dell'anno di riferimento.

Nel caso di costituzione di un nuovo PGZ, la domanda di finanziamento del POG può essere presentata dall'ente capofila alla struttura competente in materia di politiche giovanili entro e non oltre quattro mesi dalla data di costituzione dello stesso PGZ.

Alla domanda deve essere allegata, pena la sua inammissibilità, la seguente documentazione:

- a) copia del verbale a firma del referente tecnico-organizzativo e del referente istituzionale dell'incontro del Tavolo del confronto e della proposta di approvazione dei progetti contenuti nel POG (Piano Operativo Giovani);
- b) Piano Operativo Giovani.

La domanda, completa della documentazione richiesta, può essere consegnata alla struttura competente in materia di politiche giovanili o presso gli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico, inviata mediante raccomandata A.R. (con avviso di ricevimento), a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata, nel rispetto delle regole tecniche in materia.

La domanda di finanziamento del POG presentata oltre il termine previsto è dichiarata irricevibile.

La domanda di finanziamento del POG deve essere presentata prima della realizzazione delle azioni progettuali contenute nel POG stesso.

Nel caso in cui la domanda risulti carente nella documentazione essenziale sopra indicata verrà considerata inammissibile e non potrà essere accolta, mentre nel caso in cui la documentazione presentata necessiti di integrazioni, la struttura competente in materia di politiche giovanili provvederà a richiederle, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

8. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PIANO OPERATIVO GIOVANI

Le azioni progettuali del POG (Piano Operativo Giovani) devono essere attivate e ultimate nell'anno di riferimento indicato nel POG stesso.

Per comprovati ed oggettivi motivi indipendenti dalla volontà del soggetto responsabile dell'azione progettuale e comunque non dipendenti da inerzia, il termine di ultimazione dell'azione progettuale può essere prorogato per una sola volta fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi, previa motivata richiesta scritta, da presentare alla struttura competente in materia di politiche giovanili parte dell'ente capofila. Il Dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili provvede, con propria determinazione, ad autorizzare la proroga entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Le azioni progettuali del POG (Piano Operativo Giovani) possono essere anche pluriennali. Nel qual caso, il piano finanziario deve essere suddiviso per anno di competenza. I preventivi annuali, dopo il primo anno, possono essere aggiornati in occasione della redazione del POG (Piano Operativo Giovani) dell'anno successivo. Le azioni progettuali pluriennali devono comunque essere riportate nel POG (Piano Operativo Giovani) di tutti gli anni successivi fino ad ultimazione delle attività di progetto.

Previa motivata richiesta scritta, da presentare alla struttura competente in materia di politiche giovanili da parte dell'ente capofila, possono essere autorizzate modifiche alle attività di progetto, a condizione che le modifiche proposte lascino inalterati le finalità e gli obiettivi dell'azione progettuale nonché il disavanzo del POG complessivo. Il Dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili provvede, con propria determinazione, ad autorizzare le modifiche entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

9. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse tutte le spese ritenute ammissibili come sotto specificato e documentate, sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento del POG alla struttura competente in materia di politiche giovanili.

Sono ammissibili solo le spese dirette necessarie alla realizzazione delle attività delle azioni progettuali, documentabili con giustificativi di spesa e di esborso, quali ad esempio:

- le spese per affitto spazi, noleggio beni, acquisto materiali usurabili, compensi e rimborsi spese, pubblicità e promozione, viaggi e spostamenti, vitto e alloggio dei partecipanti attivi, tasse, SIAE, IVA (qualora sia un costo per il soggetto responsabile del progetto);
- le valorizzazioni di attività di volontariato, nella misura massima del 10% della spesa ammessa della singola azione progettuale e comunque fino ad un importo massimo di Euro 500,00;
- le spese di gestione inerenti a organizzazione, coordinamento e personale nella misura massima complessiva per progetto del 30% del valore della singola azione progettuale, qualora la spesa sia supportata da giustificativi direttamente riconducibili alla spesa stessa ed espressamente riferibili e imputabili al progetto.

Non sono ammissibili le spese relative a:

- valorizzazioni di beni (es. mezzi – macchinari – sale);
- acquisti di beni durevoli;
- spese non chiaramente identificate (es. varie o imprevisti);
- interessi passivi;
- spese amministrative e fiscali.

10. DETERMINAZIONE E CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

La struttura competente in materia di politiche giovanili esamina il POG (Piano Operativo Giovani) e, qualora fossero necessarie delle modifiche o integrazioni, attiva un confronto con l'ente capofila.

La Giunta provinciale approva, con propria deliberazione, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di finanziamento, il POG (Piano Operativo Giovani), stabilendo l'importo del finanziamento annuo concesso, nella misura massima del 50% del disavanzo e comunque fino ad un massimo come di seguito graduato:

| | |
|---|----------------|
| a) piani per aree con meno di 10.000 abitanti | Euro 50.000,00 |
| b) piani per aree da 10.000 a 30.000 abitanti | Euro 60.000,00 |
| c) piani per aree con più di 30.000 abitanti | Euro 70.000,00 |

In via transitoria e per un periodo massimo di tre anni, qualora la popolazione del Piano giovani di zona sia incrementata di almeno il 40% attraverso l'adesione di nuovi comuni, il finanziamento massimo può essere incrementato fino a Euro 25.000,00, ovvero Euro 75.000,00 per i piani per aree con meno di 10.000 abitanti, Euro 85.000,00 per i piani per aree da 10.000 a 30.000 abitanti ed Euro 95.000,00 per i piani per aree con più di 30.000 abitanti, a partire dal primo POG presentato successivamente alla data di adesione dei nuovi comuni.

La quota restante deve essere messa a disposizione dal Tavolo, anche attraverso la partecipazione finanziaria di soggetti privati locali. Gli enti pubblici locali membri del Tavolo devono partecipare al cofinanziamento del POG (Piano Operativo Giovani) con una quota minima pari al 20% del disavanzo complessivo, garantendo comunque una quota minima pari al 10% del disavanzo di ogni singola azione progettuale.

Il disavanzo su cui viene calcolato il finanziamento provinciale è dato dalla differenza fra il costo totale dei progetti e la somma degli incassi da iscrizione o vendita ed i finanziamenti da enti – pubblici e privati – esterni al territorio del PGZ (es. Commissione europea, Regione).

DISAVANZO = COSTO PROGETTO – (INCASSI DA ISCRIZIONE O VENDITA + ENTRATE DA ENTI ESTERNI AL TERRITORIO)

Del finanziamento concesso viene erogata una percentuale del 50%, elevabile fino al 70% previa motivata richiesta scritta, quale prima anticipazione, che viene corrisposta a seguito della concessione del finanziamento.

Il finanziamento concesso sul fondo delle politiche giovanili non è cumulabile con altri contributi finanziari, erogati dalla Provincia Autonoma di Trento o sue Agenzie, a favore della stessa iniziativa o dello stesso intervento.

11. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Il saldo del finanziamento provinciale è erogato, secondo le modalità previste dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, dietro presentazione alla struttura competente in materia di politiche giovanili da parte dell'ente capofila, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo all'anno di riferimento del POG (Piano Operativo Giovani), della domanda di liquidazione saldo, redatta in conformità alla modulistica (modulo B0) approvata con determinazione dal Dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili e disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it.

Alla domanda di liquidazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. scheda illustrativa POG;

- b. schede di monitoraggio e rendicontazione di progetto
- c. scheda di rendicontazione contabile del piano; redatte in conformità alla modulistica (mod. B1 – B2 – B3) approvata con determinazione dal Dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili e disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it;
- d. dichiarazione per la valorizzazione dell'attività di volontariato da rendere nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 a firma del legale rappresentante del soggetto responsabile dell'azione progettuale;
- e. copia del provvedimento dell'organo competente dell'ente capofila che approva il rendiconto delle entrate accertate e delle spese impegnate contenente la descrizione dell'attività svolta rispetto a quella programmata.

La domanda, completa della documentazione richiesta, può essere consegnata alla struttura competente in materia di politiche giovanili o presso gli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico, inviata mediante raccomandata A.R. (con avviso di ricevimento), a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata, nel rispetto delle regole tecniche in materia .

Previa motivata richiesta da presentarsi prima della scadenza del termine, il Dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili può prorogare, con propria determinazione, il termine per la rendicontazione per una sola volta fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi per particolari esigenze comunque non dipendenti dall'inerzia del beneficiario.

In sede di rendicontazione, sempre che rimangano inalterati i contenuti e gli obiettivi del POG (Piano Operativo Giovani), nonché la spesa totale ammessa, sono possibili compensazioni fra le diverse voci di spesa dello stesso progetto nella misura massima del 20% del valore del singolo progetto, e fra le singole azioni progettuali nella misura massima del 20% del valore del singolo progetto, qualora coerenti con il senso dei progetti interessati dalla variazione. Sono escluse dalla compensazione le spese riferite ad azioni progettuali non realizzate.

Per quanto concerne la fissazione dei termini di rendicontazione, si rinvia alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007, ed in particolare all'allegato n. 2 della stessa. Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, le casistiche principali descritte nella sopraccitata deliberazione.

Nel caso in cui un'azione progettuale del POG venga realizzata parzialmente per comprovati ed oggettivi motivi indipendenti dalla volontà del soggetto responsabile dell'azione progettuale, ma la parte realizzata risulti funzionale agli obiettivi del progetto, sono ammessi a rendicontazione i costi sostenuti relativi alle attività di progetto realizzate.

In sede di rendicontazione, nel caso di mancata realizzazione di un'azione progettuale del POG, il Dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili dispone, con propria determinazione, la decadenza della relativa quota di finanziamento concesso, e il recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi legali.

In sede di rendicontazione, nel caso di realizzazione delle azioni progettuali del POG, qualora la spesa complessiva effettivamente sostenuta risulti inferiore a quanto indicato nel preventivo, la struttura competente in materia di politiche giovanili provvede a rideterminare l'importo del finanziamento in proporzione alla spesa rendicontata ed in modo da non generare avanzo.

Nel caso in cui il finanziamento così rideterminato risulti inferiore all'anticipazione corrisposta a seguito della concessione del finanziamento, il Dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili dispone, con propria determinazione, il recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi legali.

Nei casi in cui tutte le azioni progettuali non vengano realizzate, o non venga osservato il termine di ultimazione delle azioni progettuali, eventualmente prorogato, o la documentazione per la rendicontazione sia presentata oltre il termine fissato, eventualmente prorogato, il Dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili dispone, con propria determinazione, la rideterminazione del finanziamento concesso e il recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi legali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo si rinvia a quanto disposto dalla sopraccitata deliberazione di Giunta provinciale n. 1980/2007 - allegato 2.

12. PROGETTI NON PREVEDIBILI

La Giunta provinciale può prevedere annualmente, con apposita deliberazione, la possibilità di finanziare, nel sistema dei Piani giovani di zona, progetti non prevedibili durante la definizione e la presentazione alla struttura competente in materia di politiche giovanili del POG (Piano Operativo Giovani) annuale, e non rinviabili al POG dell'anno successivo.

In questo caso il Tavolo, per esigenze straordinarie, può approvare un progetto "non prevedibile" fuori POG da realizzare entro l'anno. Il progetto deve rientrare negli ambiti di attività di cui al paragrafo 4 (Ambiti di attività) dei presenti Criteri.

La Giunta provinciale definisce, nella stessa deliberazione, le modalità specifiche e i termini di presentazione della domanda di finanziamento del progetto non prevedibile e di erogazione del finanziamento nei limiti qui di seguito indicati:

- a. il valore del finanziamento provinciale richiesto non può superare il 10 per cento della spesa complessiva prevista del POG (Piano Operativo Giovani) annuale di riferimento e per un importo massimo di Euro 7.000,00;
- b. la percentuale di finanziamento provinciale è stabilita fino al 100% del disavanzo.

Il finanziamento provinciale concesso per il progetto non prevedibile non è cumulabile con il finanziamento per un progetto di rete promosso dallo stesso Tavolo e da realizzare nello stesso anno.

13. PROGETTI DI RETE

La Giunta provinciale può prevedere annualmente, con apposita deliberazione, la possibilità di finanziare, nel sistema dei Piani giovani di zona, progetti di rete al fine di sviluppare gli ambiti di attività individuati nel paragrafo 4 (Ambiti di attività) dei presenti Criteri attraverso la realizzazione di azioni sovraterritoriali e/o trasversali agli ambiti.

In questo caso, i Tavoli hanno la facoltà di attivare un progetto di rete annuale che comprenda più Piani giovani di zona - che non facciano riferimento allo stesso Comune - e/o Piani giovani d'ambito.

I Piani giovani di zona e/o d'ambito interessati a lavorare in rete individuano il Piano giovani che assume, attraverso il proprio ente capofila, la responsabilità del progetto di rete annuale.

Il progetto deve rientrare negli ambiti di attività di cui al paragrafo 4 (Ambiti di attività) dei presenti Criteri.

La Giunta provinciale definisce, nella stessa deliberazione, le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e di erogazione del finanziamento nei limiti qui di seguito indicati:

- la percentuale di finanziamento provinciale è stabilita fino all'80% del disavanzo evidenziato, e comunque l'ammontare del finanziamento non può superare l'importo di Euro 25.000,00 nel caso di progetti di rete fino a 3 (tre) PGZ e/o PGA e l'importo di Euro 30.000,00 nel caso di progetti di rete di più di 3 (tre) PGZ e/o PGA.

Il finanziamento provinciale concesso per il progetto di rete non è cumulabile con il finanziamento per un progetto non prevedibile promosso da uno dei Tavoli che hanno attivato il progetto di rete nello stesso anno.

14. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DEL REFERENTE TECNICO-ORGANIZZATIVO

La domanda di contributo sulle spese sostenute per l'incarico di collaborazione con il referente tecnico-organizzativo in ragione d'anno, redatta in conformità alla modulistica (modulo R0) approvata con determinazione dal Dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili e disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it, può essere presentata dall'ente capofila dal 1° gennaio al 30 aprile dell'anno di riferimento alla struttura competente in materia di politiche giovanili.

La domanda deve essere corredata, pena l'ammissibilità, della seguente documentazione:

- a) copia del verbale a firma del referente tecnico-organizzativo e del referente istituzionale dell'incontro del Tavolo di nomina triennale del referente tecnico-organizzativo;
- b) copia del contratto per l'affidamento dell'incarico di referente tecnico organizzativo o in alternativa, una dichiarazione da rendere nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 a firma del legale rappresentante dell'ente capofila dove si dichiara che il contratto prevede l'obbligo del referente tecnico organizzativo di partecipare agli incontri e ai momenti formativi organizzati dalla struttura competente in materia di politiche giovanili;
- c) nel caso in cui il referente tecnico-organizzativo sia individuato in un dipendente pubblico di uno degli enti pubblici locali membri del Tavolo, oltre alla documentazione di cui alla lettera a) va presentata una dichiarazione da rendere nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 a firma del legale rappresentante dell'ente capofila dove si dichiara che il dipendente è stato incaricato di partecipare agli incontri e ai momenti formativi organizzati dalla struttura competente in materia di politiche giovanili per i referenti tecnico-organizzativi dei Piani giovani.

Nel caso in cui la documentazione sia agli atti dell'amministrazione provinciale, il soggetto proponente è tenuto a segnalarlo alla struttura competente in materia di politiche giovanili, la quale provvederà ad acquisirla d'ufficio.

La domanda, completa della documentazione richiesta, può essere consegnata o presso gli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico, inviata mediante raccomandata A.R. (con avviso di ricevimento), a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata, nel rispetto delle regole tecniche in materia

La domanda di contributo presentata oltre il termine previsto è dichiarata irricevibile.

Nel caso in cui la domanda risulti carente nella documentazione essenziale sopra indicata verrà considerata inammissibile e non potrà essere accolta, mentre nel caso in cui la documentazione presentata necessiti di integrazioni, la struttura competente in materia di politiche giovanili provvederà a richiederle, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

Il Dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili provvede, con propria determinazione, alla concessione del contributo dell'anno di riferimento entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il contributo in ragione d'anno per le spese relative al referente tecnico organizzativo, è determinato in una quota fissa di Euro 6.500,00 ed una variabile di Euro 0,50 per residente fino ad un contributo massimo di Euro 15.000,00. Il numero dei residenti è desunto dall'ultima edizione dell'annuario statistico della Provincia.

Qualora il referente tecnico-organizzativo svolga la propria attività per un periodo inferiore all'anno, il contributo è rideterminato in rapporto al periodo di lavoro effettivo.

Nel caso in cui la stessa persona fisica o giuridica svolga l'attività di referente tecnico-organizzativo su più Piani giovani, il contributo come sopra calcolato è decurtato nelle seguenti misure:

- del 40% per ciascun piano se il numero dei piani è pari a 2;
- del 50% per ciascun piano se il numero dei piani è pari a 3;
- del 60% per ciascun piano se il numero dei piani è superiore a 3.

Nel caso in cui il referente tecnico-organizzativo sia individuato in un dipendente pubblico di uno degli enti pubblici locali membri del Tavolo, è ammessa la spesa sostenuta dall'ente di appartenenza per l'assunzione di un'altra persona che lo sostituisca nell'attività ordinaria.

Del contributo concesso viene erogata una percentuale del 70% quale anticipazione che viene corrisposta a seguito della concessione del contributo. Il saldo viene erogato alla presentazione della rendicontazione del POG relativo all'anno di riferimento.

La rendicontazione del POG deve infatti riportare anche le informazioni relative alla spesa effettiva e al periodo di svolgimento dell'attività da parte del referente tecnico-organizzativo, al fine dell'erogazione del saldo del relativo contributo. Nel caso che tale figura svolga la propria attività per un periodo inferiore all'anno, il contributo è rideterminato in proporzione al periodo lavorativo rendicontato.

La partecipazione del referente tecnico-organizzativo ad almeno il 75% degli incontri e dei percorsi formativi promossi nell'anno dalla struttura competente in materia di politiche giovanili a favore degli stessi referenti tecnico-organizzativi e realizzati entro il territorio provinciale, può comportare il riconoscimento di un rimborso spese secondo le modalità definite annualmente con apposito provvedimento del Dirigente generale della struttura competente in materia di politiche giovanili sulla base dei criteri generali applicati ai dipendenti provinciali componenti comitati e commissioni provinciali.

B) PIANO GIOVANI D'AMBITO

1. DEFINIZIONE

Il Piano giovani d'ambito, in sigla PGA, rappresenta un impegno progettuale dedicato a particolari ambiti della vita della comunità trentina che coinvolgono i giovani di età compresa tra i 18 e i 39 anni, come, ad esempio, il mondo dell'università e dell'associazionismo giovanile (nel settore sociale, economico, della solidarietà), ecc. Il PGA costituisce uno strumento per sviluppare l'interesse delle realtà che fanno parte dell'ambito tematico di riferimento e per organizzare opportunità al fine di promuovere energie e idee in materia di politiche giovanili.

2. FINALITÀ

Il PGA nasce, in primo luogo, con la finalità di rispondere a tutto campo alla domanda di orientamento sociale espressa dalle giovani generazioni e, in secondo luogo, allo scopo di garantire loro spazi nuovi di autogestione ed autonomia.

3. ATTORI

Il PGA adotta come metodo di lavoro la concertazione tra le diverse realtà operanti nel medesimo ambito tematico. Gli attori del PGA sono:

a) TAVOLO DEL CONFRONTO E DELLA PROPOSTA

I soggetti operanti nello stesso ambito tematico, chiamati a costituirsi in un Piano giovani d'ambito, formano il *Tavolo del confronto e della proposta sulle politiche giovanili*.

Il Tavolo costituisce uno strumento di dialogo e proposta che risponde esclusivamente delle azioni promosse dal Tavolo stesso e raccolte nel documento prodotto dal PGA, denominato *Piano Operativo Giovani*. Il Tavolo svolge quindi un'azione di raccordo fra le idee progettuali inserite nel Piano Operativo Giovani (in sigla POG).

Il Tavolo promuove, all'interno del proprio ambito tematico, la cultura delle politiche giovanili in particolare attraverso :

- la promozione dell'analisi dei bisogni al fine di determinare la loro rilevanza;
- l'individuazione delle priorità e delle principali aree di intervento;
- la definizione degli indirizzi e l'assunzione delle decisioni strategiche ed operative necessarie per la costruzione e l'attuazione del Piano Operativo Giovani (POG);
- l'attivazione di tutte le risorse che le diverse realtà operanti nell'ambito tematico sono in grado di mettere in campo;
- la qualificazione della spesa, attraverso la riduzione delle aree di sprechi e duplicazioni degli interventi;
- la formulazione della proposta di Piano Operativo Giovani (POG) entro il termine stabilito;
- l'assunzione del compito di monitoraggio ed accompagnamento delle attività programmate nel Piano Operativo Giovani (POG).

Il Tavolo assume quindi un ruolo propositivo, sollecitando la progettualità all'interno del proprio ambito tematico e attivando processi di progettazione partecipata.

Il funzionamento del Tavolo è disciplinato da un regolamento interno adottato dal Tavolo stesso.

Il Tavolo può delegare ad un ente fiduciario individuato dal Tavolo la gestione dei rapporti finanziari derivanti dall'attuazione del POG (Piano Operativo Giovani) del PGA.

b) PRESIDENTE DEL TAVOLO

Il presidente è nominato dai membri del Tavolo secondo le modalità stabilite dal regolamento interno di funzionamento del Tavolo.

Le funzioni del presidente del Tavolo sono:

- rappresentare in modo unitario gli interessi del Tavolo, curando le istanze che questo intende presentare all'esterno;
- mantenere i rapporti istituzionali con la struttura competente in materia di politiche giovanili competente in materia di politiche giovanili, gli enti e i soggetti rappresentati nel Tavolo e gli altri Tavoli;
- convocare le riunioni del Tavolo, stabilendo l'ordine del giorno;
- presiedere il Tavolo;
- coordinare e gestire le dinamiche del Tavolo;
- partecipare agli incontri e ai momenti formativi promossi dalla struttura competente in materia di politiche giovanili.

c) REFERENTE TECNICO-ORGANIZZATIVO

Il referente tecnico-organizzativo è nominato dal Tavolo per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile per ulteriori due trienni. Il regolamento di funzionamento del Tavolo stabilisce le modalità di nomina del referente tecnico-organizzativo. Il referente tecnico-organizzativo è di norma individuato in una persona fisica a

seguito di selezione che tenga conto della conoscenza dell'area di interesse rappresentata dal PGA e delle capacità relazionali. Qualora il Tavolo nomini un ente (persona giuridica) quale referente tecnico-organizzativo, questo dovrà indicare il nominativo della persona fisica incaricata delle funzioni di referente tecnico-organizzativo.

Il relativo incarico di collaborazione è affidato secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno. Tale incarico deve prevedere l'obbligo del referente tecnico-organizzativo di partecipare agli incontri e ai momenti formativi organizzati dalla struttura competente in materia di politiche giovanili.

L'affido dell'incarico al referente tecnico-organizzativo può essere delegato ad altro organismo costituito in accordo tra i vari Tavoli.

Le spese relative al referente tecnico-organizzativo sono oggetto di specifico contributo secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 14 (Concessione del contributo per le spese del referente tecnico-organizzativo) dei presenti Criteri.

Le funzioni del referente tecnico-organizzativo sono:

- curare gli adempimenti inerenti al funzionamento del Tavolo (es. invio convocazioni, verbali, preparazione materiali necessari per gli incontri, diffusione di informazioni, realizzazione data base);
- curare la raccolta e l'istruttoria dei progetti, nonché la redazione del Piano Operativo Giovani (POG) annuale, una volta che i progetti sono stati approvati dal Tavolo;
- supportare i responsabili dei progetti nella fase di attuazione (es. diffondere informazioni per l'adesione ai progetti a livello sovra-comunale, assistere nell'organizzazione delle attività operative per la realizzazione dei progetti, fornire indicazioni per eventuali collaborazioni);
- supportare i membri del Tavolo e i soggetti responsabili dei progetti (es. rapporti finanziari, raccolta delle informazioni in fase di rendicontazione);
- curare le informazioni inerenti allo svolgimento dei singoli progetti approvati dal Tavolo al fine del monitoraggio;
- diffondere tra i membri del Tavolo buone pratiche ed esperienze significative anche extra-piano;
- mantenere e sviluppare la rete del Tavolo;
- partecipare agli incontri e ai percorsi formativi promossi dalla struttura competente in materia di politiche giovanili;

- garantire l'adempimento alle indicazioni operative fornite dalla struttura competente in materia di politiche giovanili.

d) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

L'amministrazione provinciale:

- mette a disposizione la struttura competente in materia di politiche giovanili per suggerimenti, assistenza tecnica e supporto;
- verifica che la progettualità proposta nei PGA e le attività realizzate siano coerenti con gli orientamenti provinciali;
- promuove i percorsi formativi dei soggetti del PGA;
- condivide la progettualità e le iniziative che vengono messe in atto dai PGA;
- predispone i "Criteri e modalità di attuazione dei Piani giovani di zona e d'ambito" e le indicazioni operative rivolte ai PGA;
- opera in collaborazione con l'Osservatorio Giovani.

Inoltre, la struttura competente in materia di politiche giovanili può avvalersi di esperti competenti sugli aspetti metodologici e scientifici in tema di politiche giovanili al fine di accompagnare il lavoro dei Tavoli nelle azioni di:

- rilevazione dei bisogni esistenti;
- processi di progettazione;
- stesura del Piano Operativo Giovani (POG) da parte del Tavolo in modo da garantirne la coerenza con le linee strategiche provinciali;
- valutazione del PGA.

4. AMBITI DI ATTIVITÀ

Gli ambiti di attività del Tavolo riguardano tutte quelle azioni che permettono:

- la valorizzazione di conoscenze ed esperienze da parte dei giovani riguardo alla partecipazione alla vita della comunità locale;
- la presa di coscienza da parte delle comunità locali dell'esigenza di sviluppare le potenzialità che il mondo giovanile esprime.

In particolare le iniziative potranno interessare:

- 1) la formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività;
- 2) la sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all'assunzione di responsabilità sociale da parte dei giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus;
- 3) attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, abitazione, socialità;
- 4) l'apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche;

- 5) laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell'arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi questioni del nostro tempo;
- 6) progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione;
- 7) percorsi formativi finalizzati all'apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all'ambito delle tecnologie digitali;
- 8) dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all'età adulta e l'autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall'affettività alla consapevolezza della propria identità sociale.

Riguardo a progetti che prevedono "esperienze di viaggio", rientrano negli ambiti di attività solo i "viaggi" preceduti da uno specifico percorso formativo e che possono riguardare, da una parte le visite formative a importanti istituzioni pubbliche nazionali ed europee, e dall'altra essere a corollario, quindi non rappresentare il fine, di un progetto con una visita sul campo per approfondire la specifica tematica. Le esperienze di viaggio devono essere seguite dalla restituzione all'ambito di appartenenza del vissuto dei partecipanti.

5. FORMAZIONE DEL PIANO GIOVANI D'AMBITO

La procedura di formazione del PGA deve seguire il seguente iter:

La Provincia invita enti, gruppi, associazioni operanti nel medesimo ambito tematico a costituire un Tavolo di confronto e di proposta sulle politiche giovanili.

Il Tavolo individua al proprio interno il presidente del Tavolo del PGA che rappresenti in modo unitario i propri interessi e lo nomina.

Il Tavolo formalizza in un verbale, da inoltrare alla struttura competente in materia di politiche giovanili, l'istituzione e la composizione dello stesso Tavolo del confronto e della proposta e la costituzione del PGA.

Il Tavolo provvede a:

- a. nominare il referente tecnico-organizzativo;
- b. dotarsi del regolamento di funzionamento interno entro 6 mesi dalla costituzione del PGZ.

Il Tavolo comunica il nominativo del referente tecnico-organizzativo e trasmette alla struttura competente in materia di politiche giovanili la copia del regolamento di funzionamento interno del Tavolo.

Il Tavolo, dopo una prima fase di formazione interna e di conoscenza reciproca, avvia la mappatura di quanto esiste nel proprio ambito tematico e l'esame dei bisogni, anche attraverso una fase di ascolto, al fine di definire i macro-obiettivi e le principali aree di intervento delle politiche giovanili che verranno implementate attraverso il Piano Operativo Giovani (POG).

6. PREDISPOSIZIONE E FORMAZIONE DEL PIANO OPERATIVO GIOVANI

L'atto di programmazione e attuazione del PGA è il "Piano Operativo Giovani" (in sigla POG), contenente la pianificazione annuale degli interventi a favore del mondo giovanile promossi dal Tavolo. Il Tavolo predispone ed approva, in coerenza con le priorità e le principali aree di intervento individuate dal PGA, il POG (Piano Operativo Giovani) annuale. Il POG (Piano Operativo Giovani), redatto in conformità alla modulistica (Mod. A1 - A2 - A3) approvata con determinazione del Dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili e disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it, deve contenere:

- gli obiettivi del PGA nel periodo di riferimento;
- le azioni progettuali, con definito il contesto, gli obiettivi e le modalità per il raggiungimento degli obiettivi stessi;

- le previsioni di entrata e di spesa.

Le azioni progettuali del POG (Piano Operativo Giovani) devono rientrare negli ambiti di attività di cui al punto 4 (Ambiti di attività) dei presenti Criteri.

In particolare, i progetti del POG devono possedere i caratteri di sovracomunalità, innovazione e/o responsabilizzazione dei giovani.

Nel predisporre il POG (Piano Operativo Giovani), il Tavolo deve inoltre definire un'azione di promozione sul territorio provinciale delle attività, garantendo modalità di immagine coordinata, secondo le disposizioni contenute nel manuale d'uso dei loghi.

7. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO DEL POG E DOCUMENTI DA ALLEGARE

La domanda di finanziamento del POG, redatta in conformità alla modulistica (modulo A0) approvata con determinazione dal Dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili e disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it, e in regola con la disciplina sull'imposta di bollo, può essere presentata alla struttura competente in materia di politiche giovanili dal 1° gennaio al 30 aprile dell'anno di riferimento, contestualmente alla domanda di contributo del referente tecnico-organizzativo. Nel caso di costituzione di un nuovo PGA, la domanda di finanziamento del POG può essere presentata dall'ente capofila alla struttura competente in materia di politiche giovanili entro e non oltre quattro mesi dalla data di costituzione dello stesso PGA.

Alla domanda deve essere allegata, pena la sua inammissibilità, la seguente documentazione:

- a) copia del verbale a firma del referente tecnico-organizzativo e del presidente del Tavolo dell'incontro del Tavolo del confronto e della proposta di approvazione dei progetti contenuti nel POG (Piano Operativo Giovani);
- b) Piano Operativo Giovani;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per la ritenuta su contributi a firma del presidente del Tavolo.

La domanda, completa della documentazione richiesta, può essere consegnata alla struttura competente in materia di politiche giovanili o presso gli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico, inviata mediante raccomandata A.R. (con avviso di ricevimento), a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata, nel rispetto delle regole tecniche in materia.

La domanda di finanziamento del POG presentata oltre il termine previsto è dichiarata irricevibile.

La domanda di finanziamento del POG deve essere presentata prima della realizzazione delle azioni progettuali contenute nel POG stesso.

Nel caso in cui la domanda risulti carente nella documentazione essenziale sopra indicata verrà considerata inammissibile e non potrà essere accolta, mentre nel caso in cui la documentazione presentata necessiti di integrazioni, la struttura competente in materia di politiche giovanili provvederà a richiederle, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

8. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PIANO OPERATIVO GIOVANI

Le azioni progettuali del POG (Piano Operativo Giovani) devono essere attivate e ultimate nell'anno di riferimento indicato nel POG stesso.

Per comprovati ed oggettivi motivi indipendenti dalla volontà del soggetto responsabile dell'azione progettuale e comunque non dipendenti da inerzia, il termine di ultimazione dell'azione progettuale può essere prorogato

per una sola volta fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi, previa motivata richiesta scritta, da presentare alla struttura competente in materia di politiche giovanili. Il Dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili provvede, con propria determinazione, ad autorizzare la proroga entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Le azioni progettuali del POG (Piano Operativo Giovani) possono essere anche pluriennali. Nel qual caso, il piano finanziario deve essere suddiviso per anno di competenza. I preventivi annuali, dopo il primo anno, possono essere aggiornati in occasione della redazione del POG (Piano Operativo Giovani) dell'anno successivo. Le azioni progettuali pluriennali devono comunque essere riportate nel POG (Piano Operativo Giovani) di tutti gli anni successivi fino ad ultimazione delle attività di progetto.

Previo motivata richiesta scritta, da presentare alla struttura competente in materia di politiche giovanili, possono essere autorizzate modifiche alle attività di progetto, a condizione che le modifiche proposte lascino inalterate le finalità e gli obiettivi dell'azione progettuale nonché il disavanzo del POG complessivo. Il Dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili provvede, con propria determinazione, ad autorizzare le modifiche entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

9. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse tutte le spese ritenute ammissibili come sotto specificato e documentate, sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento del POG alla struttura competente in materia di politiche giovanili.

Sono ammissibili solo le spese dirette necessarie alla realizzazione delle attività delle azioni progettuali, documentabili con giustificativi di spesa e di esborso, quali ad esempio:

- le spese per affitto spazi, noleggio beni, acquisto materiali usurabili, compensi e rimborsi spese, pubblicità e promozione, viaggi e spostamenti, vitto e alloggio dei partecipanti attivi, tasse, SIAE, IVA (qualora sia un costo per il soggetto responsabile del progetto);
- le valorizzazioni di attività di volontariato, nella misura massima del 10% della spesa ammessa della singola azione progettuale e comunque fino ad un importo massimo di Euro 500,00;
- le spese di gestione inerenti a organizzazione, coordinamento e personale nella misura massima complessiva per progetto del 30% del valore della singola azione progettuale, qualora la spesa sia supportata da giustificativi direttamente riconducibili alla spesa stessa ed espressamente riferibili e imputabili al progetto.

Non sono ammissibili le spese relative a:

- valorizzazioni di beni (es. mezzi – macchinari – sale);
- acquisti di beni durevoli;
- spese non chiaramente identificate (es. varie o imprevisti);
- interessi passivi;
- spese amministrative e fiscali.

10. DETERMINAZIONE E CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

La struttura competente in materia di politiche giovanili esamina il POG (Piano Operativo Giovani) e, qualora fossero necessarie delle modifiche o integrazioni, attiva un confronto.

La Giunta provinciale approva, con propria deliberazione, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di finanziamento, il POG (Piano Operativo Giovani), disponendo l'importo del finanziamento annuo

concesso, nella misura compresa fra il 50% e il 90% del disavanzo, in relazione alla capacità di autofinanziamento del Tavolo, e comunque fino ad un massimo di Euro 50.000,00.

La quota restante deve essere messa a disposizione dal Tavolo, anche attraverso la partecipazione finanziaria di altri soggetti operanti a livello provinciale.

Il disavanzo su cui viene calcolato il finanziamento provinciale è dato dalla differenza fra il costo totale dei progetti e la somma degli incassi da iscrizione o vendita ed i finanziamenti da enti – pubblici e privati – esterni al territorio provinciale (es. Commissione europea, Regione).

DISAVANZO = COSTO PROGETTO – (INCASSI DA ISCRIZIONE O VENDITA + ENTRATE DA ENTI ESTERNI AL TERRITORIO)

Del finanziamento concesso viene erogata una percentuale del 50%, elevabile fino al 70% previa motivata richiesta scritta, quale prima anticipazione, che viene corrisposta a seguito della concessione del finanziamento.

Il finanziamento concesso sul fondo delle politiche giovanili non è cumulabile con altri contributi finanziari, erogati dalla Provincia Autonoma di Trento o sue Agenzie, a favore della stessa iniziativa o dello stesso intervento.

11. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Il saldo del finanziamento provinciale è erogato, secondo le modalità previste dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, dietro presentazione alla struttura competente in materia di politiche giovanili, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo all'anno di riferimento del POG (Piano Operativo Giovani), della domanda di liquidazione saldo, redatta in conformità alla modulistica (modulo B0) approvata con determinazione dal Dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili e disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it, e in regola con la disciplina sull'imposta di bollo.

Alla domanda di liquidazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- scheda illustrativa POG;
- schede di monitoraggio e rendicontazione di progetto;
- scheda di rendicontazione contabile del piano; redatte in conformità alla modulistica (mod. B1 - B2 - B3) approvata con determinazione dal Dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili e disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it;
- dichiarazione per la valorizzazione dell'attività di volontariato da rendere nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 DPR 445/200 a firma del legale rappresentante del soggetto responsabile dell'azione progettuale;
- copia del verbale a firma del referente tecnico-organizzativo e del presidente del Tavolo dell'incontro del Tavolo del confronto e della proposta dove si approva il rendiconto delle entrate accertate e delle spese impegnate contenente la descrizione dell'attività svolta rispetto a quella programmata.

La domanda, completa della documentazione richiesta, può essere consegnata alla struttura competente in materia di politiche giovanili o presso gli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico, inviata

mediante raccomandata A.R. (con avviso di ricevimento), a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata, nel rispetto delle regole tecniche in materia.

Previa motivata richiesta da presentarsi prima della scadenza del termine, il Dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili può prorogare, con propria determinazione, il termine per la rendicontazione per una sola volta fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi per particolari esigenze comunque non dipendenti dall'inerzia del beneficiario.

In sede di rendicontazione, sempre che rimangano inalterati i contenuti e gli obiettivi del POG (Piano Operativo Giovani), nonché la spesa totale ammessa, sono possibili compensazioni fra le diverse voci di spesa dello stesso progetto nella misura massima del 20% del valore del singolo progetto, e fra le singole azioni progettuali nella misura massima del 20% del valore del singolo progetto, qualora coerenti con il senso dei progetti interessati dalla variazione. Sono escluse dalla compensazione le spese riferite ad azioni progettuali non realizzate.

Per quanto concerne la fissazione dei termini di rendicontazione, si rinvia alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007, ed in particolare all'allegato n. 2 della stessa. Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, le casistiche principali descritte nella sopraccitata deliberazione.

Nel caso in cui un'azione progettuale del POG venga realizzata parzialmente per comprovati ed oggettivi motivi indipendenti dalla volontà del soggetto responsabile dell'azione progettuale, ma la parte realizzata risulti funzionale agli obiettivi del progetto, sono ammessi a rendicontazione i costi sostenuti relativi alle attività di progetto realizzate.

In sede di rendicontazione, nel caso di mancata realizzazione di un'azione progettuale del POG, il Dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili dispone, con propria determinazione, la decadenza della relativa quota di finanziamento concesso, e il recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi legali.

In sede di rendicontazione, nel caso di realizzazione delle azioni progettuali del POG, qualora la spesa complessiva effettivamente sostenuta risulti inferiore a quanto indicato nel preventivo, la struttura competente in materia di politiche giovanili provvede a rideterminare l'importo del finanziamento in proporzione alla spesa rendicontata ed in modo da non generare avanzo. Nel caso in cui il finanziamento così rideterminato risulti inferiore all'anticipazione corrisposta a seguito della concessione del finanziamento, il Dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili dispone, con propria determinazione, il recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi legali.

Nei casi in cui tutte le azioni progettuali non vengano realizzate, o non venga osservato il termine di ultimazione delle azioni progettuali, eventualmente prorogato, o la documentazione per la rendicontazione sia presentata oltre il termine fissato, eventualmente prorogato, il Dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili dispone, con propria determinazione, la rideterminazione del finanziamento concesso e il recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi legali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo si rinvia a quanto disposto dalla sopraccitata deliberazione di Giunta provinciale n. 1980/2007 - allegato 2.

12. PROGETTI NON PREVEDIBILI

La Giunta provinciale può prevedere annualmente, con apposita deliberazione, la possibilità di finanziare, nel sistema dei Piani giovani d'ambito, progetti non prevedibili durante la definizione e la presentazione alla struttura competente in materia di politiche giovanili del POG (Piano Operativo Giovani) annuale, e non rinviabili al POG dell'anno successivo.

In questo caso il Tavolo, per esigenze straordinarie, può approvare un progetto "non prevedibile" fuori POG da realizzare entro l'anno. Il progetto deve rientrare negli ambiti di attività di cui al paragrafo 4 (Ambiti di attività) dei presenti Criteri.

La Giunta provinciale definisce, nella stessa deliberazione, le modalità specifiche e i termini di presentazione della domanda di finanziamento del progetto non prevedibile e di erogazione del finanziamento nei limiti qui di seguito indicati:

- il valore del finanziamento provinciale richiesto non può superare il 10 per cento della spesa complessiva prevista del POG (Piano Operativo Giovani) annuale di riferimento e per un importo massimo di Euro 7.000,00;
- la percentuale di finanziamento provinciale è stabilita fino al 100% del disavanzo.

Il finanziamento provinciale concesso per il progetto non prevedibile non è cumulabile con il finanziamento per un progetto di rete promosso dallo stesso Tavolo e da realizzare nello stesso anno.

13. PROGETTI DI RETE

La Giunta provinciale prevede annualmente, con apposita deliberazione, la possibilità di finanziare, nel sistema dei Piani giovani d'ambito, progetti di rete al fine di sviluppare gli ambiti di attività individuati nel precedente paragrafo 4 (Ambiti di attività) dei presenti Criteri attraverso la realizzazione di azioni sovraterritoriali e/o trasversali agli ambiti.

In questo caso, i Tavoli hanno la facoltà di attivare un progetto di rete annuale che comprenda più Piani giovani di zona - che non facciano riferimento allo stesso Comune - e/o Piani giovani d'ambito.

I Piani giovani d'ambito e/o di zona interessati a lavorare in rete individuano il Piano giovani che assume, attraverso il proprio ente capofila, la responsabilità del progetto di rete annuale.

Il progetto deve rientrare negli ambiti di attività di cui al paragrafo 4 (Ambiti di attività) dei presenti Criteri.

La Giunta provinciale definisce, nella stessa deliberazione, le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e di erogazione del finanziamento nei limiti qui di seguito indicati:

- la percentuale di finanziamento provinciale è stabilita fino all'80% del disavanzo evidenziato, e comunque l'ammontare del finanziamento non può superare l'importo di Euro 25.000,00 nel caso di progetti di rete fino a 3 (tre) PGZ e/o PGA e l'importo di Euro 30.000,00 nel caso di progetti di rete di più di 3 (tre) PGZ e/o PGA.

Il finanziamento provinciale concesso per il progetto di rete non è cumulabile con il finanziamento per un progetto non prevedibile promosso da uno dei Tavoli che hanno attivato il progetto di rete nello stesso anno.

14. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DEL REFERENTE TECNICO-ORGANIZZATIVO

La domanda di contributo sulle spese sostenute per l'incarico di collaborazione con il referente tecnico-organizzativo in ragione d'anno, redatta in conformità alla modulistica (modulo R0) approvata con determinazione dal Dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili e disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it, e in regola con la disciplina sull'imposta di bollo, può essere presentata dal 1° gennaio al 30 aprile dell'anno di riferimento alla struttura competente in materia di politiche giovanili, contestualmente alla domanda di finanziamento del POG.

La domanda deve essere corredata, pena l'ammissibilità, della seguente documentazione:

- a) copia del verbale a firma del referente tecnico-organizzativo e del presidente del tavolo dell'incontro del Tavolo di nomina triennale del referente tecnico-organizzativo;
- b) copia del contratto per l'affidamento dell'incarico di referente tecnico -organizzativo o, in alternativa, una dichiarazione da rendere nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 a firma del presidente del Tavolo dove si dichiara che il contratto prevede l'obbligo del referente tecnico-organizzativo di partecipare agli incontri e ai momenti formativi organizzati dalla struttura competente in materia di politiche giovanili.

Nel caso in cui la documentazione sia agli atti dell'amministrazione provinciale, il soggetto proponente è tenuto a segnalarlo alla struttura competente in materia di politiche giovanili, la quale provvederà ad acquisirla d'ufficio.

La domanda, completa della documentazione richiesta, può essere consegnata alla struttura competente in materia di politiche giovanili o presso gli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico, inviata mediante raccomandata A.R. (con avviso di ricevimento), a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata, nel rispetto delle regole tecniche in materia. La domanda di contributo presentata oltre il termine previsto è dichiarata irricevibile.

Nel caso in cui la domanda risulti carente nella documentazione essenziale sopra indicata verrà considerata inammissibile e non potrà essere accolta, mentre nel caso in cui la documentazione presentata necessiti di integrazioni, la struttura competente in materia di politiche giovanili provvederà a richiederle, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. Il Dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili provvede, con propria determinazione, alla concessione del contributo dell'anno di riferimento entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il contributo in ragione d'anno per le spese relative al referente tecnico -organizzativo, è determinato nella quota fissa di Euro 6.000,00.

Qualora il referente tecnico-organizzativo svolga la propria attività per un periodo inferiore all'anno, il contributo è rideterminato in rapporto al periodo di lavoro effettivo.

Nel caso in cui la stessa persona fisica o giuridica svolga l'attività di referente tecnico-organizzativo su più Piani giovani, il contributo come sopra calcolato è decurtato nelle seguenti misure:

- del 40% per ciascun piano se il numero dei piani è pari a 2;
- del 50% per ciascun piano se il numero dei piani è pari a 3;
- del 60% per ciascun piano se il numero dei piani è superiore a 3.

Del contributo concesso viene erogata una percentuale del 70% quale anticipazione che viene corrisposta a seguito della concessione del contributo. Il saldo viene erogato alla presentazione della rendicontazione del POG relativo all'anno di riferimento

La rendicontazione del POG deve infatti riportare anche le informazioni relative alla spesa effettiva e al periodo di svolgimento dell'attività da parte del referente tecnico-organizzativo, al fine dell'erogazione del saldo del relativo contributo. Nel caso che tale figura svolga la propria attività per un periodo inferiore all'anno, il contributo è rideterminato in proporzione al periodo lavorativo rendicontato.

La partecipazione del referente tecnico-organizzativo ad almeno il 75% degli incontri e dei percorsi formativi promossi nell'anno dalla struttura competente in materia di politiche giovanili a favore degli stessi referenti tecnico-organizzativi e realizzati entro il territorio provinciale, può comportare il riconoscimento di un rimborso spese secondo le modalità definite annualmente con apposito provvedimento del Dirigente generale della struttura competente in materia di politiche giovanili sulla base dei criteri generali applicati ai dipendenti provinciali componenti comitati e commissioni provinciali.